

TREVISO 25 GIUGNO 2025

LA NUOVA NORMATIVA DEI DISEGNI E MODELLI DELL'UNIONE EUROPEA

Prof. Massimo Cartella
già ordinario di diritto commerciale
Università di Milano-Bicocca
Studio Cartella-Manzoni
Milano

E' vietato l'utilizzo, anche parziale, in qualunque modo, compresa l'estrazione di testo e/o dati con mezzi automatizzati di *data scraping/text and data mining* per lo sviluppo di qualsiasi programma *software*, incluso, ma non limitato a, l'addestramento di un sistema di apprendimento automatico o di intelligenza artificiale (I.A.).



2025

Con riserva di registrazione del simbolo ®

INDICE	PAG.
LE FONTI DEL TAGLIANDO	5
PRINCIPALI MOTIVI DEL TAGLIANDO	6
MODERNIZZARE - EFFICIENTARE - ECONOMIZZARE	7
LA TECNICA DEL TAGLIANDO	8
CONSEGUENZE DELLA TECNICA UTILIZZATA	9
LE DEFINIZIONI: A.- IL PRODOTTO	11
COMMENTO ALL' ART. 3.2: NOTAZIONI GENERALI	14
COMMENTO ALL'ART. 3.2: IL PRODOTTO	15
VOCAZIONE ESPANSIVA: LA DEMATERIALIZZAZIONE	16
VOCAZIONE EPANSIVA: NUOVE TIPOLOGIE	17
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: DISPOSIZIONE DI OGGETTI NELLO SPAZIO	18
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: ANCORA SULLA DISPOSIZIONE DI OGGETTI NELLO SPAZIO	19
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: ASSORTIMENTI DI ARTICOLI/MODELLO <i>MULTI-CLASS</i>	20
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: OPERA GRAFICA E SIMBOLO GRAFICO	21
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: LOGO	22
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: MOTIVO DECORATIVO PER SUPERFICI	23
NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: INTERFACCIA GRAFICA	24
NECESSARIETA' DELLA ELENCAZIONE?	26
VOCAZIONE ESPANSIVA: NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE	27
NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: OLOGRAMMA	28
NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: <i>NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)</i>	29
NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: <i>GAMING</i> (?)	30
NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: OGGETTI POLIMORFI	32
LE DEFINIZIONI: B.- IL DISEGNO O MODELLO	33
COMMENTO ALL'ART. 3.1: IL DISEGNO O MODELLO	36
1. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»	36
1.1. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»: MODIFICAZIONE DELLA FORMULAZIONE	37
2. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»: LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE	39
3. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO». DUE QUESITI	40
LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI « <i>DISEGNO O MODELLO</i> »	41
IL CONSIDERANDO 13 DELLA DIRETTIVA 2024	42
ALCUNI ASPETTI DEL RUOLO DELLA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA	43
CONSEGUENZE DELL' AFRANCAMENTO DEL PRODOTTO DALLA FISICITA' E DEL RICONOSCIMENTO DELLA ANIMAZIONE COME CARATTERISTICA DEL MODELLO	44
REQUISITO DELLA VISIBILITA'	45
1.VISIBILITA' NELL'USO QUALE REQUISITO PER LA PROTEZIONE	46
2. VISIBILITA' NELLA DOMANDA QUALE REQUISITO PER LA DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLA PROTEZIONE	47
MODALITA' DELLA ILLUSTRAZIONE	48
ILLUSTRAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E NECESSITA' DI ADEGUAMENTO	50
ILLUSTRAZIONE, RAPPRESENTAZIONE, NECESSITA' DI ADEGUAMENTO E PROFILO TEMPORALE	52

INDICE	PAG.
ADEGUAMENTO “FORZATO” E PRIORITA’	53
IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE. LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	54
NOTAZIONI PRELIMINARI: 1. NON INGERENZA DEL REGOLAMENTO 2024	55
NOTAZIONI PRELIMINARI: 2. LIMITAZIONE APPLICATIVA SOLO APPARENTE	56
NOTAZIONI PRELIMINARI: 3. ESTENSIONE AL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	57
LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. ALCUNI CASI	58
ATTUALE SISTEMA NORMATIVO ITALIANO	60
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO: 1. NORMATIVA SUI MARCHI. IL CPI	61
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 1.1. NORMATIVA SUI MARCHI: IL <i>MADE IN ITALY</i>	64
DISCIPLINA DEI MARCHI E DEL <i>MADE IN ITALY</i> E PATRIMONIO CULTURALE	65
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 2. NORMATIVA SUI BENI CULTURALI	66
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 2.1. DISCIPLINA DEI MARCHI E DEI BENI CULTURALI (<i>PATRIMONIO CULTURALE</i>)	68
ANCORA SULLA DISCIPLINA DEI MARCHI E DEI BENI CULTURALI MA IN RELAZIONE AI DISEGNI E MODELLI	70
NORMATIVA SUI BENI CULTURALI E DIRETTIVA 2024	72
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 3. LA COSTITUZIONE	76
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 4. IL CODICE PENALE	79
SIMBOLI DELLA PERSONALITA’ DELLO STATO E ART. 13.3 DIRETTIVA 2024	80
SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 5. LA GIURISPRUDENZA	82
PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 13.3 DIRETTIVA 2024	88
I DIRITTI CONFERITI	91
COMMENTO ALL’ART. 19: LE DUE FATTISPECIE	94
FATTISPECIE 1	95
FATTISPECIE 2	100
LE LIMITAZIONI DEI DIRITTI	102
COMMENTO ALL’ART. 20: ATTI OGGETTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE	104
ATTI DI RIPRODUZIONE A FINI DIDATTICI O DI CITAZIONE E OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA FONTE DEL PRODOTTO IN CUI IL MODELLO E’ INCORPORATO O APPLICATO	105
ATTI DI RIPRODUZIONE A FINI DIDATTICI - NORMALE SFRUTTAMENTO E UTILIZZAZIONE NORMALE: LA NORMALITA’	107
ANCORA SULLA “NORMALITA’ ”	108
NORMALE UTILIZZAZIONE E NORMALE SFRUTTAMENTO	109
PARODIA	110
DIRITTO D’AUTORE. IL SISTEMA ITALIANO	113
IL SISTEMA ITALIANO. ANALISI DEI REQUISITI	115
COME SI E’ ARRIVATI ALLA FORMULAZIONE DELL’ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.	119
IL VALORE ARTISTICO: CRITICA IN SINTESI	121
DIMOSTRAZIONE DELLA CRITICA	128
IL <i>DESIGN PACKAGE</i> E L’ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.	130

INDICE

PAG.

COFEMEL

132

NON SI COMPRENDE *COFEMEL* SE NON SI LEGGE *LEVOLA*

136

BROMPTON CONFERMA I PRINCIPI ESPRESSI DA *LEVOLA* E *COFEMEL*

140

PERCHE' *LEVOLA* E *COFEMEL* NON INCIDONO SULL'ART. 2 N.10 L. DIR. AUT.

141

IL *DESIGN PACKAGE* INCIDE SULL'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.?

142

TESTO CONSOLIDATO "FAI DA TE" DEL REGOLAMENTO 2024/2822

146

RINGRAZIAMENTO

147

LE FONTI DEL TAGLIANDO

REGOLAMENTO 2024/2822

IN VIGORE
1° MAGGIO 2025

DIRETTIVA 2024/2823

ADEGUAMENTO ENTRO
9 DICEMBRE 2027
CLAUSOLA DI RIPARAZIONE: 9
DICEMBRE 2032 [ART. 19.4]

AVVERTENZE:

- NEL SEGUITO, TALI ATTI NORMATIVI, OVE NON DIVERSAMENTE NECESSARIO, SARANNO PER BREVEITA' DENOMINATI "**REGOLAMENTO 2024**" (O **REGOLAMENTO**) E "**DIRETTIVA 2024**" (O **DIRETTIVA**)
- NEL SEGUITO, OVE NON DIVERSAMENTE NECESSARIO, PER BREVEITA' SI UTILIZZERA' IN SENSO OMNICOMPRESIVO IL TERMINE "MODELLO", ANZICHE' "DISEGNO E MODELLO".

PRINCIPALI MOTIVI DEL TAGLIANDO

OBSOLESCENZA

DIRETTIVA 98/71 CE - 13 OTTOBRE 1998

REGIME
TRANSITORIO
CLAUSOLA
FREEZE PLUS

REGOLAMENTO (CE) 2002/6 - 12 DICEMBRE 2001

UNICA
MODIFICA
2006

MODERNIZZARE - EFFICIENTARE - ECONOMIZZARE

- VALORIZZAZIONE DELLA CAPACITA' DI ATTRAZIONE VISIVA DEI MODELLI
- ADATTAMENTO A NUOVE MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI MODELLI
- ADATTAMENTO A NUOVI AMBIENTI TECNOLOGICI IN CUI I MODELLI SONO IMPIEGATI
- ADATTAMENTO A NUOVE TECNICHE DI PRODUZIONE, RIPRODUZIONE, CONTRAFFAZIONE
- ALLINEAMENTO IN ALCUNI ASPETTI ALLA DISCIPLINA DEI MARCHI
- DISCIPLINA DELLA CLAUSOLA DI RIPARAZIONE
- SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
- RIDUZIONE DEL COSTO DI REGISTRAZIONE
- AUMENTO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

LA TECNICA DEL TAGLIANDO

DIRETTIVA 98/71 CE → «*RIFUSIONE*» → **DIRETTIVA 2024**

REGOLAMENTO (CE) 2002/6 → MODIFICAZIONE → MEDIANTE: **CONSERVAZIONI -
MODIFICAZIONI - SOPPRESSIONI - INNESTI = REGOLAMENTO 2024**
[ITALIANSTYLE]

CONFERIMENTI DI COMPETENZA
DELEGHE DI POTERE



NORMATIVA SECONDARIA



CONSEGUENZE DELLA TECNICA UTILIZZATA

QUANTO AL **REGOLAMENTO 2024**

- INNESTO DI UNA **NUOVA** SEZIONE 3 AL TITOLO XI, DEDICATA A <<*tasse e relativo pagamento*>>
- **AUMENTO** DEL NUMERO DEGLI ARTICOLI
- FREQUENTE **PRESENZA** DI ARTICOLI *BIS, TER, ECC.*; ESEMPIO: ART. 66-DECIES
- **PRESENZA** DI ARTICOLI *BIS-BIS, BIS-TER, ECC.* (SEZIONE 3, TITOLO XI)
- **NECESSITA'** DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE [FA DATE] DI UN TESTO CONSOLIDATO (cfr., PAG. 146)

A PARTE VA SEGNALATA LA SINGOLARE PRESENZA DI **DUE** ARTT. 106-BIS

INFATTI

IN RELAZIONE AL **TITOLO XI. DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO. Sezione 1** [DEL REGOLAMENTO 2002/6], IL **REGOLAMENTO 2024** DISPONE:

*120) è inserito [nel **Regolamento 2002/6**] il seguente articolo:*

«Articolo -106 bis. Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi a disegni e modelli a norma del presente regolamento qualora tali procedimenti richiedano che le commissioni di ricorso siano organizzate diversamente da quella stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.»

LADDOVE IL REGOLAMENTO 2002/6 AL SUCCESSIVO **TITOLO XI bis. REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI. Sezione 1. Disposizioni generali** GIA' DISPONE:

«Articolo 106 bis. Applicazione delle disposizioni

1. Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell'articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito “registrazione internazionale” e “l'Ufficio internazionale”) che designano la Comunità in virtù dell'atto di Ginevra».

LE DEFINIZIONI: A.- IL PRODOTTO

REGOLAMENTO 2024

(8) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si **applicano** le definizioni seguenti:

1)...

2) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, **indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:**

a) **gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno** e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;

b) **le opere** o i simboli grafici, **i loghi, i motivi decorativi per superfici,** i caratteri tipografici e le **interfacce grafiche utente;**

3) “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.»

DIRETTIVA 2024: SOSTANZIALMENTE UGUALE

Articolo 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1).....

2).....

3).....

4)«prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso;

b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;

5)«prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

REGOLAMENTO 2002/6

Articolo 3. Definizioni

*Ai fini del presente regolamento s' **intende** per:*

- a)*
- b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, **le presentazioni**, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;*
- c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.*

CPI

ART. 31. Oggetto della registrazione

- 1.....*
- 2. Per prodotto si **intende** qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.*
- 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.*

COMMENTO ALL' ART. 3.2: NOTAZIONI GENERALI

REGOLAMENTO 2024 Articolo 3. **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

DIRETTIVA 2024 Articolo 2. **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

REGOLAMENTO 2002/6 Articolo 3. **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

CPI ART. 31. Oggetto della registrazione

1.....

2. Per prodotto si intende...

VARIAZIONE DELLA LOCUZIONE, DA SI INTENDE A SI APPLICANO

LA NUOVA FORMULAZIONE HA TONO ASSERTIVO ED E' **RIFERITA** ALLE «DEFINIZIONI» INVECE CHE ALLA NOZIONE DI «PRODOTTO».

ELIMINATA LA FORMULAZIONE «*si intende per prodotto*», LA SUCCESSIVA DEFINIZIONE DI PRODOTTO RISULTA PIU' PRECISA.



COMMENTO ALL'ART. 3.2: IL PRODOTTO

REGOLAMENTO 2024

2) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

REGOLAMENTO 2002/6

b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese ...

CPI

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese...

E' RIMASTA LA FORMULAZIONE «*qualsiasi* ... *comprese[i]*», OMNICOMPRENSIVA, ESEMPLIFICATIVA



APERTURA A FUTURI SVILUPPI SENZA NECESSITA' (IN TESI) DI RIVEDERE LA DEFINIZIONE

E' RIMASTA LA FORMULAZIONE «*oggetto industriale o artigianale*»



- SPECIFICAZIONE NON FELICE IN QUANTO IL PRODOTTO PUO' AVERE ORIGINE DIVERSA DA INDUSTRIA E ARTIGIANATO.
- AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE PER INTERPRETAZIONE ?

VOCAZIONE ESPANSIVA: LA DEMATERIALIZZAZIONE

L'ORIGINARIA VOCAZIONE ESPANSIVA DELLA NOZIONE DI PRODOTTO VIENE AMPLIFICATA MEDIANTE:

- LA DEMATERIALIZZAZIONE
- L'INSERIMENTO DI NUOVE TIPOLOGIE.

DEMATERIALIZZAZIONE:

«indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica»

NUOVA FORMULAZIONE COERENTE CON FINALITA' DI **ADEGUAMENTO** ALLE **NUOVE TECNOLOGIE**

- LA NOZIONE DI PRODOTTO VIENE DEMATERIALIZZATA.
- «**reso in forma non fisica**» APRE AL PRODOTTO DIGITALE, MA NON SOLO.



- IL CONCETTO DI «*NON FISICITA'*» E' PIU' AMPIO DI QUELLO IMPLICATO DAL TERMINE «*DIGITALE*».
- LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO VIENE QUINDI POTENZIALMENTE ESTESA OLTRE IL DIGITALE E RIMANE APERTA AGLI ULTERIORI SVILUPPI TECNOLOGICI.
- MAGGIORE ELASTICITA' DEL TESTO NORMATIVO.

VOCAZIONE EPANSIVA: NUOVE TIPOLOGIE

- **SIA** MATERIALI - FISICHE: IL PRODOTTO MATERIALE-CONCRETO STESSO; IL PRODOTTO RAPPRESENTATO IN UN MODELLINO; IL PRODOTTO ILLUSTRATO IN UNA TAVOLA DI DISEGNO; IL PRODOTTO RAFFIGURATO IN UNA FOTOGRAFIA; ECC.
- **SIA** NON FISICHE - INFORMATICHE: IL PRODOTTO RAPPRESENTABILE TRANSITORIAMENTE SU UNO SCHERMO (**MA**) DESTINATO AD ESSERE ATTUATO IN UN OGGETTO MATERIALE; IL PRODOTTO RAPPRESENTABILE TRANSITORIAMENTE SU UNO SCHERMO (**E**) DESTINATO AD UNA "VITA" (USO, FRUIZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, ECC.) NELLA SOLA DIMENSIONE INFORMATICA.
AD ESEMPIO: IN **PIATTAFORME DIGITALI**

LE NUOVE TIPOLOGIE SONO:

- NOMINATE
- INNOMINATE:

QUESTE ULTIME, CONSENTITE DALLA NATURA ESEMPLIFICATIVA DELLA NORMA: «*qualsiasi oggetto ... compresi ...*»

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: DISPOSIZIONE DI OGGETTI NELLO SPAZIO

BASE NORMATIVA:

«*disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno*»

QUALI (DESTINATI ALL'ATTUAZIONE NELLA DIMENSIONE REALE):

- LAYOUT DI NEGOZIO, DI SALONE DI ESPOSIZIONE, ECC.; CON DISPOSIZIONE DI MOBILI, LAMPADE, ESPOSITORI, ECC. (PROTEZIONE DEL LAYOUT SENZA RICORRERE ALLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE O DEL DIRITTO D'AUTORE. SI RICORDINO I "CASI KIKO")
- LAYOUT DI STANZA DI APPARTAMENTO, CON TAPPEZZERIA ALLE PARETI, MOBILI, LAMPADE, ECC.
- LAYOUT DI TERRAZZA, CON TAVOLO, SEDIE, DONDOLO E TENDONE AVVOLGIBILE DI COPERTURA
- LAYOUT DI DEHOR DI RISTORANTE.

QUALI (DESTINATI ALL'IMPIEGO NELLA DIMENSIONE DIGITALE):

- L'AMBIENTE DI UN NEGOZIO VIRTUALE NEL METAVERSO, PERSONALIZZATO RISPETTO AD ALTRI BRAND
- LO STESSO NEGOZIO DEL METAVERSO, IN CUI SONO ALTRESI' DISLOCATI ORIGINALI MANICHINI E TALUNI MANICHINI INDOSSANO MODELLI DI ABITI.

EVIDENTE L'UTILITA' PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO ELETTRONICO CHE OPERINO CON NEGOZI VIRTUALI.

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: ANCORA SULLA DISPOSIZIONE DI OGGETTI NELLO SPAZIO

UTILIZZANDO IL NUOVO ISTITUTO DEL **MODELLO MULTIPLO** [REGOLAMENTO 2024 ART. 3.2.a) ED ART. 37] CHE HA ELIMINATO LA REGOLA DELLA UNITARIETA' DI CLASSE (MODELLO CHE POSSIAMO DENOMINARE *MULTI-CLASS*), UN "PRODOTTO" POTREBBE ESSERE COSTITUITO, AD **ESEMPIO**:

- DALLA DISPOSIZIONE NELLO SPAZIO DI UNA **STANZA**, DI UN TAVOLO CON TOVAGLIA SULLA QUALE SONO DISPOSTE VARIE SUPPELLETTILI DA TAVOLA: VALE A DIRE, UNA **TAVOLA IMBANDITA**
- DALLA ARTICOLAZIONE IN UNO "**SPAZIO GIOCO**", DELLE DIVERSE COMPONENTI DI UN **GIOCO DA TAVOLA**

(COMBINAZIONE MODELLO *MULTI-CLASS* + DISPOSIZIONE NELLO SPAZIO)

IN CONCRETO, VIENE CONSENTITA LA TUTELA DI PIU' PRODOTTI COORDINATI ATTRAVERSO UN'UNICA REGISTRAZIONE, CHE COSI' CONSENTE DI ENFATIZZARE GLI ASPETTI ESTETICI NON SOLO DEI SINGOLI PRODOTTI, MA ANCHE DEL LORO COORDINAMENTO INTERNO, DELLA RICCHEZZA DELL'ASSORTIMENTO E DEL LORO RAPPORTO CON L'AMBIENTE CHE LI CONTORNA O NEL QUALE SONO DESTINATI AD OPERARE ED INTERAGIRE.

LA VALENZA ESTETICA DEI SINGOLI "PRODOTTI" VIENE *SINERGIZZATA* IN UN UNICO MODELLO.

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: ASSORTIMENTI DI ARTICOLI/MODELLO *MULTI-CLASS*

IL RIFERIMENTO ALL' «*assortimento di articoli*» NON VA LETTO CON RIFERIMENTO SOLO AD "ARTICOLI" OMOGENEI.

INFATTI, COME ANTICIPATO, CON UNA MEDESIMA DOMANDA E' POSSIBILE REGISTRARE PRODOTTI ANCHE DI DIVERSE CLASSI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO.

VANTAGGIO:

- RISPARMIO SULLE TASSE DI DEPOSITO
- POSSIBILITA' DI INCORPORARE NEL MODELLO LA GIA' RICORDATA DI PLURALITA' DI OGGETTI VOLTA A CREARE UN AMBIENTE

IL REGOLAMENTO, PERALTRO, INTRODUCE UN NUMERO MASSIMO DI MODELLI DEPOSITABILI (50).
QUESTO PUO' COSTITUIRE UN LIMITE ALL'IMPIEGO DELLA REGISTRAZIONE IN TALUNI SETTORI.

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: OPERA GRAFICA E SIMBOLO GRAFICO

I «*simboli grafici*» ERANO GIA' PREVISTI; ORA SONO AGGIUNTE LE «*opere*»
«*opere o ... simboli grafici*» = «*opere grafiche o ... simboli grafici*» ?
NECESSITA' DI DISTINGUERE TRA COSE DIFFERENTI ?

OPERA GRAFICA = *FUNZIONE DECORATIVA*. SI TRATTA DI UNA ILLUSTRAZIONE O DECORAZIONE, PIU' O MENO COMPLESSA ED ELABORATA, CHE PUO' ESISTERE:

- COME ENTITA' "PORTATA" DA OGGETTI FISICI. AD ESEMPIO: SU UN TAPPETO, SU UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO, SU UNA SCATOLA
- COME ENTITA' DIGITALE AUTONOMA.

SIMBOLO GRAFICO = *FUNZIONE COMUNICATIVA*



SUL PIANO DELLA TUTELA, L'OPERA GRAFICA E SIMBOLO GRAFICO POSSONO PRESENTARE PROFILI DI INTERFERENZA CON LE DISCIPLINE DEL DIRITTO D'AUTORE, DEI SEGNI DISTINTIVI E DELLA CONCORRENZA SLEALE PER CONFUSIONE O PER IMITAZIONE SERVILE.

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: LOGO

IL **LOGO** USUALMENTE E' LA *TRASPOSIZIONE GRAFICA* DEL NOME DI UN PRODOTTO, O DI UN SERVIZIO, O DI UN'AZIENDA (LOGOTIPO) , CHE PUO' ESSERE ACCOMPAGNATO ANCHE DA ALTRI ELEMENTI, COME UN DISEGNO (PITTOGRAMMA) E UNA SCRITTA (PAYOFF).

ESEMPIO DI LOGO



IL LOGO E' ANCHE UN SEGNO DISTINTIVO. DONDE POSSIBILI INTERFERENZE CON LA DISCIPLINA DEL MARCHIO E DELLA CONCORRENZA SLEALE PER CONFUSIONE.

- LA PROTEZIONE COME MARCHIO OFFRE UNA MAGGIORE DURATA TEMPORALE, MA E' VINCOLATA MERCEOLOGICAMENTE
- LA PROTEZIONE COME MODELLO NON E' VINCOLATA ALL' AMBITO MERCEOLOGICO DI SUCCESSIVA UTILIZZAZIONE
- LA PROTEZIONE COME MODELLO PUO' ESSERE UTILMENTE IMPIEGATA QUANDO IL SEGNO DISTINTIVO (QUI, IL LOGO) NON PRESENTA I REQUISITI DI VALIDA REGISTRAZIONE.

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: MOTIVO DECORATIVO PER SUPERFICI

SI TRATTA DI MOTIVI, TRAME O DISEGNI APPLICABILI O APPLICATI A UNA SUPERFICIE DI QUALUNQUE TIPO. SONO UTILIZZABILI

- PER DECORARE UN PRODOTTO FISICO (AD ES.: UNA BORSETTA; UNA CARTA DA PARATI)
- PER REALIZZARE UNA TRAMA CHE FUNGA DA SOTTOFONDO O DA CONTORNO AD UN OGGETTO
- PER CREARE UN EFFETTO ESTETICO CONNOTANTE ELEMENTI ED OGGETTI DIGITALI



BORSA



CARTA
DA
PARATI



CORNICE



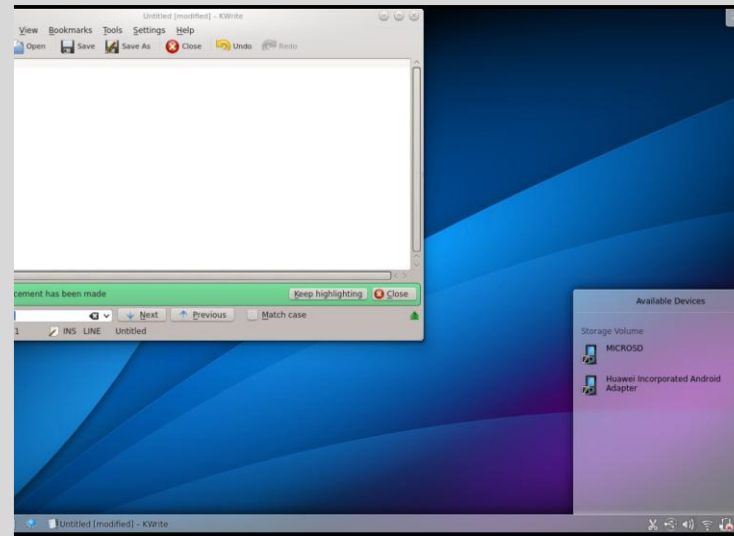
PARETE
DIGITALE DI
SALA
RISTORANTE
DIGITALE

→ PER DECORARE DIGITALMENTE UN OGGETTO REALE CON UN MOTIVO DECORATIVO DIGITALE (ESEMPIO: STAMPA 3D)

NUOVE TIPOLOGIE NOMINATE: INTERFACCIA GRAFICA

L'INTERFACCIA GRAFICA (NOTA ANCHE COME *GUI: GRAPHICAL USER INTERFACE*), È UN TIPO DI INTERFACCIA UTENTE CHE CONSENTE L'INTERAZIONE UOMO-MACCHINA IN MODO VISUALE UTILIZZANDO RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE (ES. : *WIDGET*), PIUTTOSTO CHE UTILIZZANDO I COMANDI TIPICI DI UN' INTERFACCIA A RIGA DI COMANDO (VEDI *SHELL* E *FRONT END*).

ESEMPIO



VA RICORDATO CHE LE INTERFACCIA GRAFICHE SONO UN SOTTOINSIEME DELLE PRESENTAZIONI DI INFORMAZIONI, OSSIA DELLE *PRESENTATIONS OF INFORMATION* (POI).

CIO' COMPORTA :

- UN PROFILO DI POSSIBILE INTERFERENZA CON LE TEMATICHE BREVETTUALI CONNESSE ALL' ART. 52.2.d) **CBE** SECONDO CUI «*non sono considerate invenzioni ... le presentazioni di informazioni*», ED AL CORRISPONDENTE ART. 45.2. c) **CPI**
- LA NECESSITA' DI DISTINGUERE TRA PROGRAMMA PER ELABORATORE E RISULTATO VISUALE NEL CORSO DEL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA
- IN PRESENZA DI UN' INTERFACCIA COSTITUENTE COPIA DI UN' INTERFACCIA REGISTRATA COME MODELLO, LA PROBABILITA' CHE ALLA COPIA CORRISPONDA UN SOFTWARE CONTRAFFATTIVO O CHE ESSA SIA LA RISULTANTE DI UNA COPIA ILLECITA DEL MEDESIMO SOFTWARE CHE GENERA L'INTERFACCIA ORIGINALE.

IN ENTRAMBI I CASI, CON UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE (SUL SOFTWARE) CHE SI AGGIUNGE ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SUL MODELLO.

AL RIGUARDO RILEVA L' ART. 19.2. c) **REGOLAMENTO 2024**, SECONDO CUI POSSONO ESSERE VIETATI: «*la creazione, lo scaricamento, la copiatura ... di ... software in cui sia registrato il disegno o modello*».

NECESSARIETA' DELLA ELENCAZIONE?

UNA VOLTA AMMESSO CHE LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO COME
«**qualsiasi** oggetto industriale o artigianale ... **compresi** [: a)gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno ... ; b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente»]

E' APERTA ED ESEMPLIFICATIVA, CI SI PUO' DOMANDARE SE FOSSE NECESSARIO ELENCARE UN DATO NUMERO DI POSSIBILI OGGETTI O SE NON SAREBBE STATO SUFFICIENTE FORMALIZZARNE LA DEFINIZIONE NELLA FORMULA «qualsiasi oggetto industriale o artigianale».

QUALE CHE SIA LA RISPOSTA, L'ELENCAZIONE SEMBRA OBBEDIRE (OLTRE CHE A UNA REGOLA DI CONTINUITA' COL PRECEDENTE **REGOLAMENTO 2002**), ALL'ESIGENZA DI FORNIRE AI **SOGGETTI DEPUTATI** ALL'EMANAZIONE DELLA NORMATIVA SECONDARIA ED **UFFICI AMMINISTRATIVI**, UN PANORAMA FATTUALE SULLA BASE DEL QUALE ADEGUARE NORMATIVA DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E PROCEDURE, ATTINENTI ALLA REGISTRAZIONE.

SI V., IN PROPOSITO, IL PAR. 24 **REGOLAMENTO 2024**: «è di fondamentale importanza fornire i mezzi adeguati per consentire una rappresentazione chiara e precisa di tutti i disegni e modelli, che sia adattabile ai progressi tecnici per quanto riguarda la visualizzazione dei disegni e modelli nonché alle esigenze dell'industria dell'Unione».

VOCAZIONE ESPANSIVA: NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE

LA CONFIGURAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE E' CONSENTITA DAL CARATTERE APERTO ED ESEMPLIFICATIVO DELLA DEFINIZIONE DI «*prodotto*», COME ILLUSTRATO POCO SOPRA.

IN VIA DI PRIMO APPROCCIO, IN QUESTO AMBITO SEMBRA DI POTER ANNOVERARE LE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- OLOGRAMMA
- *NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)*
- *GAMING (?)*
- OGGETTI POLIMORFI.

NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: OLOGRAMMA

SE SI PARTE DALLA LOCUZIONE «*incorporato in un oggetto o reso in forma non fisica*», ALLORA ANCHE L' OLOGRAMMA E' POSSIBILE OGGETTO DI MODELLO, RISPONDENDO A TALE FORMULAZIONE.

L' OLOGRAMMA E' INCORPORATO IN UN SUPPORTO FOTOSENSIBILE («*oggetto*») MA NON E' VISIBILE (HA «*forma non fisica*»).

QUANDO IL SUPPORTO VIENE ILLUMINATO CON UN FASCIO DI LUCE DI RIFERIMENTO, L'OLOGRAMMA APPARE COME UN'IMMAGINE TRIDIMENSIONALE. QUESTO CONSENTE DI VEDERE L'OGGETTO DA ANGOLAZIONI DIVERSE, COME SE FOSSE REALE.

EVIDENTE IL CAMPO DI IMPIEGO:

- PUBBLICITÀ E COMMERCIO MEDIANTE LA VISUALIZZAZIONE DI MODELLI OLOGRAFICI TRIDIMENSIONALI DEI PRODOTTI
- SOLUZIONI COMUNICATIVE ALL'INTERNO DI MUSEI [ESEMPIO: MUSEO DI STORIA NATURALE - ANZICHÉ ANIMALI IMBALSAMATI, LORO MODELLI OLOGRAFICI], SHOWROOMS, FIERE, EVENTI, ECC.
- MODELLIZZAZIONE OLOGRAFICA NEL SETTORE MEDICO

NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: *NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)*

LA TUTELABILITA' COME MODELLO SEMBRA PRESENTARE SCARSO INTERESSE PRATICO.

INFATTI

- **DA UN LATO**, UN *NFT* AVENTE AD OGGETTO UN *DESIGN* NON AVREBBE UN MERCATO, POSTO CHE IL VALORE ECONOMICO DI UN *DESIGN* E' DATO DALLA PROSPETTIVA DELLA SUA MOLTIPLICABILITA' IN OGGETTI D' USO, LADDOVE QUELLO DI UN *NFT* SI FONDA SULLA SUA UNICITA'
- **DA UN LATO**, IL *NFT* E' AL MOMENTO CONSIDERATO OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE, SICCHE' GIA' FRUISCE DI UNA FORMA DI TUTELA, CHE E' PIU' PENETRANTE DI QUELLA ASSICURATA DALLA REGISTRAZIONE COME MODELLO
- **DA UN LATO**, LA *BLOCKCHAIN* GARANTISCE CHE ESISTA UN SOLO *NFT* PER QUELL'OPERA, ANCHE SE IL *FILE* DIGITALE PUÒ ESSERE SCARICATO E COPIATO. LA REGISTRAZIONE SU *BLOCKCHAIN* FUNGE DA CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ E PROVA DI PROPRIETÀ, RENDENDO IL *NFT* NON SOSTITUIBILE.

NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: GAMING (?)

OCCORRE DISTINGUERE TRA **GIOCHI DA TAVOLO** (ES.: *RISIKO!*, *MONOPOLI*) E **VIDEOGIOCHI ONLINE** (ES.: *LIGUE OF LEGENDS*).

A.-GIOCHI DA TAVOLO. SONO COSTITUITI DA ELEMENTI FISICI STATICI, QUALI -DI VOLTA IN VOLTA- UNA SUPERFICIE DI GIOCO DI SOLITO RECANTE DISEGNI ED ALTRE COMPONENTI GRAFICHE [«*opera grafica*»], E DEL MATERIALE DI GIOCO, COME TABELLONI, PEDINE, CARTE, CARTE *BONUS*, TESSERE, SEGNALINI, ALTRI ACCESSORI, ECC.



SONO REGISTRABILI COME MODELLI

B.-VIDEOGIOCHI *ONLINE*. PRESENTANO LA CARATTERISTICA DELLA NON FISICITA', QUELLA DELL' OPERA E QUELLA DELLA GRAFICA; SONO CARATTERIZZATI DAL MOVIMENTO (SU CUI PIU' AVANTI).

LA ATTUALE POSSIBILITA' DI REGISTRARE ANCHE ENTITA' DINAMICHE, APRE LA PORTA ALLA REGISTRAZIONE DEL VIDEOGIOCO COME MODELLO?

A PARTE IL TEMA

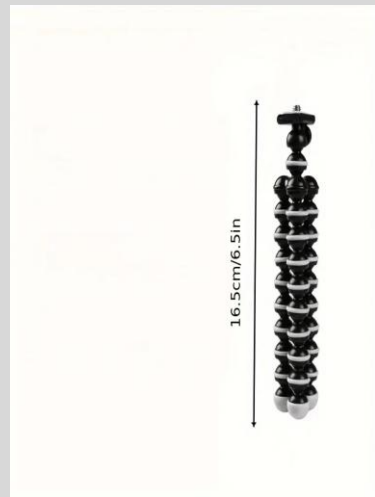
DELLA QUALIFICAZIONE DEI PERSONAGGI DEL VIDEOGIOCO (SONO «*oggetti*» NEL SENSO DEL **REGOLAMENTO**? OPPURE LA QUESTIONE E' ASSORBITA DAL FATTO CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL VIDEOGIOCO E CHE QUESTO, NELL'INSIEME DEI COMPONENTI, E' «*oggetto*» AI SENSI DEL **REGOLAMENTO**?

IN FATTO

LA QUESTIONE E' ASSORBITA DALLA CIRCOSTANZA CHE SE LE COMPONENTI DEL VIDEOGIOCO VENGONO CONSIDERATE **UTI SINGULAE** E COME «*disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente*», NEL CASO DI VIDEOGIOCHI COMPLESSI LA REGISTRAZIONE VIENE OSTACOLATA DAL LIMITE MASSIMO DI 50 «*oggetti*» CUI SOGGIACE LA REGISTRAZIONE MULTI-CLASS [**REGOLAMENTO**, ART. 3.2.a) ED ART. 37].

NUOVE TIPOLOGIE INNOMINATE: OGGETTI POLIMORFI

POICHE' IL **REGOLAMENTO** CON L'ART. 3.2 DEFINISCE IL PRODOTTO COME «*qualsiasi oggetto*» E CON L'ART.3.1 DEFINISCE IL MODELLO COME «*l'aspetto di un prodotto ... quale risulta* [TRA L'ALTRO, DA] *il movimento* [E DA] *le transizioni*», SEMBRA POSSIBILE INCLUDERE TRA LE FATTISPECIE INNOMINATE ANCHE I **PRODOTTI POLIMORFI**.



REGOLAMENTO 2024

(8) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3. **Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “disegno o modello”: *l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;»*

DIRETTIVA 2024 SOSTANZIALMENTE UGUALE

Articolo 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1).....

2).....

3) «disegno o modello»: l'aspetto dell'**intero** prodotto o di una sua parte quale risulta **dalle caratteristiche**, **in particolare le linee**, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;

4).....

5).....

REGOLAMENTO 2002/6

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) *"disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;*

CPI

ART. 31. Oggetto della registrazione

1. *Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento ...*

COMMENTO ALL'ART. 3.1: IL DISEGNO O MODELLO

1. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»

REGOLAMENTO 2024 «Articolo 3. *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

“disegno o modello”: l'aspetto 1 di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche 2, in particolare 3 le linee 4

REGOLAMENTO 2002/6 Articolo 3. *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

"disegno o modello": l'aspetto 1 di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare 3 dalle caratteristiche 2 delle linee 4

CPI ART. 31. Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto 1 dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare 3, dalle caratteristiche 2 delle linee 4

1.1.LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»: MODIFICAZIONE DELLA FORMULAZIONE

SI NOTA LO SPOSTAMENTO NELL'ORDINE DELLE PAROLE:

- **DA** «QUALE RISULTA **IN PARTICOLARE DALLE CARATTERISTICHE DELLE LINEE** ...»
- **A** «QUALE RISULTA **DALLE CARATTERISTICHE, IN PARTICOLARE LE LINEE** ...».

→ **PRIMA** L'ASPETTO VIENE DEFINITO DALLE CARATTERISTICHE DELLE LINEE, ECC.

→ **ADESSO** L'ASPETTO VIENE DEFINITO DALLE CARATTERISTICHE, LE QUALI A LORO VOLTA VENGONO DEFINITE DALLE LINEE, ECC.

LA DIVERSA IMPOSTAZIONE DELL'INCIPIT DELLA DEFINIZIONE SEMBRA AVERE CONSEGUENZE NON MERAMENTE FORMALI.

REGOLAMENTO 2024: «l'**aspetto** di un prodotto o ... quale risulta **dalle** **caratteristiche**, **in particolare** **le linee** ... »

LE CARATTERISTICHE VENGONO RESE AUTONOME:

- PRIMA SI PARLAVA DELLE *caratteristiche delle linee*, ECC.; ADESSO SI PARLA DELLE *caratteristiche... del prodotto* [e/o della sua decorazione]
- CON QUEL «*in particolare*» CHE PRECEDE LA LORO MENZIONE, IL RIFERIMENTO ALLE «*linee*», ECC., DIVENTA UNA ESEMPLIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO L' ASPETTO DEL PRODOTTO, CIOE' IL MODELLO
- LA MODIFICAZIONE LESSICALE AMPLIA IL CONCETTO DI *ASPETTO DEL PRODOTTO*, DATO CHE QUESTO PUO' ESSERE RIVENUTO ANCHE IN CARATTERISTICHE ULTERIORI E DIVERSE RISPETTO A QUELLE («*linee*», ECC.) ESEMPLIFICATE NELLA NORMA.

2. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO»:LE CARATTERISTICHE AGGIUNTE

REGOLAMENTO 2024 Articolo 3. **Definizioni:** «... in particolare le linee, [ecc.] del prodotto ... della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche».

LE ULTERIORI MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE DEFINIZIONE SONO:

- ALL' *ornamento* VIENE SOSTITUITA LA *decorazione*
- VENGONO AGGIUNTI ALL'ELENCO DELLE CARATTERISTICHE: IL *movimento*, LE *transizioni*, E *qualsiasi altro tipo di animazione* DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
QUINDI, OGNI TIPO DI **PATTERN DINAMICO**.

3. LA DEFINIZIONE DELL' «ASPETTO». DUE QUESITI

I° QUESITO. COSA SIGNIFICA «*qualsiasi altro tipo di animazione delle caratteristiche del prodotto*», **VALE A DIRE**, «*qualsiasi altro tipo di animazione delle linee*», ECC.?

SEMBRA TRATTARSI DI UNA SORTA DI **SOTTOTIPO DELLE CARATTERISTICHE ESEMPLIFICATE**. VALE A DIRE: LA LINEA E LA LINEA NEL MENTRE VIENE TRACCIATA, OPPURE MENTRE VIENE AGGIUNTA AD UN'ALTRA LINEA; IL PASSAGGIO DA UNO AD ALTRO COLORE; LO STESSO PRODOTTO RAPPRESENTATO DINAMICAMENTE IN TUTTE LE POSSIBILI PROSPETTIVE; ECC.

II° QUESITO. COSA DIFFERENZIA LA «*decorazione*» DAL PRECEDENTE «*ornamento*»?

SECONDO LA **TRECCANI** «*decorazione*» E' IL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI CHE ABBELLISCONO UNA ENTITA'; MENTRE «*ornamento*» E' TUTTO CIO' CHE, **NON RICHIESTO DA FINI PRATICI E DA ESIGENZE FUNZIONALI**, SI AGGIUNGE PER CONFERIRE BELLEZZA.

LA MODIFICAZIONE SEMBRA ESSERE DOVUTA ALLA VOLONTA' DI MEGLIO SINCRONIZZARE, RISPETTO AL PASSATO, IL TESTO DELLA DEFINIZIONE CON L'IPOTESI DI CUI ALL' ART. 8.1 **REGOLAMENTO**, CHE AMMETTE LA REGISTRAZIONE QUANDO LE CARATTERISTICHE (ORNAMENTALI) DELL' ASPETTO DEL PRODOTTO NON SIANO «*determinate unicamente dalla sua funzione tecnica*».

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI «DISEGNO O MODELLO»

- IL DISEGNO NON E' PIU' LIMITATO AD ELEMENTI STATICI E FISSI, MA COMPRENDE ANCHE MOVIMENTI, TRANSIZIONI, (ALTRI TIPI DI) ANIMAZIONI.
- MOVIMENTI E TRANSIZIONI SONO PARTICOLARI TIPI DI ANIMAZIONE, LA QUALE RAPPRESENTA UNA CATEGORIA PIU' AMPIA DI EFFETTI DINAMICI.
- MOVIMENTI E TRANSIZIONI POSSONO ESSERE COMBINATI TRA LORO, DANDO COSI' VITA AD UNO DEGLI ULTERIORI TIPI DI "*altre animazioni*" EVOCATE DALLA NORMA.
- E' POSSIBILE IL DEPOSITO DI UN *FILE* INFORMATICO OPPURE DI UN FILMATO CONTENENTE CONTESTUALMENTE → UN OGGETTO STATICO E UNO DINAMICO → UNO O PIU' OGGETTI DINAMICI, COSI' COME → UNO O PIU' OGGETTI STATICI **E** DINAMICI.
- QUANTO AL PANORAMA DEI TIPI DI ANIMAZIONE, AD ESEMPIO IL SITO *WEB*

[10 tipi di animazioni \[con esempi ispiranti\] - Animaker](https://www.animaker.it/blog/10-tipi-di-animazioni)



animaker.it

<https://www.animaker.it/blog/10-tipi-di-animazioni>



ELENCA 10 TIPI DI ANIMAZIONE: 1.ANIMAZIONE 3D; 2.ANIMAZIONE 2D; 3.ANIMAZIONE SU LAVAGNA; 4.ANIMAZIONE TIPOGRAFICA; 5.ARGILLAZIONE; 6.ANIMAZIONE IN STOP MOTION; 7.ANIMAZIONE TRADIZIONALE IN CEL; 8.ANIMAZIONE AL ROTOSCOPIO; 9.ANIMAZIONE FLIPBOOK; 10.ANIMAZIONE DI MARIONETTE.

IL CONSIDERANDO 13 DELLA DIRETTIVA 2024

CONSIDERANDO 13: <<è opportuno riconoscere che le animazioni, quali il movimento o le transizioni, delle caratteristiche di un prodotto possono contribuire all'aspetto dei disegni e modelli, in particolare dei disegni e modelli non incorporati in un oggetto fisico>>.

LA NOTAZIONE DA' UNA **SINTESI RIDUTTIVA** DI TALE CONTRIBUZIONE.

INFATTI, DA' ATTO DELL'IMPORTANZA DEI "PRODOTTI" DIGITALI E INTERATTIVI, COSI' COME DI ALCUNE MODALITA' DELLE LORO ILLUSTRAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE NEL WEB.

MA SORVOLA SULLE POTENZIALITA' ATTUATIVE DELLA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA.

AD ESEMPIO:

- ROTAZIONE DEL PRODOTTO PER MOSTRARNE TUTTE LE PROSPETTIVE
- ZOOMATA DALL'IMMAGINE TOTALE ALLA CARATTERISTICA OGGETTO DI *DESIGN*
- ANIMAZIONE IN CUI LE VARIE COMPONENTI SI MUOVONO AVVICINANDOSI L'UNA ALL'ALTRA E SI COMBINANO FINO A COMPORRE IL PRODOTTO COMPLESSO
- FORMA («*caratteristiche*») DEL PRODOTTO CHE SI VIENE PRECISANDO NEL PASSAGGIO DALLA PENOMBRA ALLA LUCE, OPPURE DALLO SFOCATO AL FUOCO
- PENNELLO CHE GRADUALMENTE "DISEGNA" IL PRODOTTO E LE SUE CARATTERISTICHE.

ALCUNI ASPETTI DEL RUOLO DELLA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA

1. NUOVA DEFINIZIONE DI MODELLO E "RIFORMULAZIONE" DELLA DEFINIZIONE DI PRODOTTO:

- PROPRIO L'INSERIMENTO DI MODALITA' DINAMICHE NELLA DEFINIZIONE DI MODELLO HA IMPOSTO DI AMPLIARE LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO, INCUDENDOVISI L'OGGETTO INCORPORATO IN UN MATERIALE FISICO, SIA L'OGGETTO RESO IN FORMA NON FISICA.

2. TEMA DELL' AMBITO DI PROTEZIONE DELLE "*animazioni*":

- TRANSIZIONE E MOVIMENTO SONO OGGETTO PROTETTO SOLO NEL RISULTATO FINALE, SOLO NEL COMPLESSO, **OPPURE** LO SONO ANCHE I SINGOLI "PASSAGGI" DELLA "*animazione*"?
- LE *animazioni* IN QUANTO OPERA DINAMICA POSSONO SOVRAPPORSI ALL'OPERA CINEMATOGRAFICA DIGITALE CON POSSIBILE STRATIFICAZIONE DELLE PROTEZIONI QUALORA POSSEGGANO ANCHE IL REQUISITO DELLA CREATIVITA' SECONDO IL CRITERIO DEL DIRITTO D'AUTORE; E QUINDI RISPONDANO ALLE CONDIZIONI DI: *NOVITA', ASPETTO INDIVIDUALE + CREATIVITA'.*

CONSEGUENZE DELL' AFFRANCAMENTO DEL PRODOTTO DALLA FISICITA' E DEL RICONOSCIMENTO DELLA ANIMAZIONE COME CARATTERISTICA DEL MODELLO

- CON QUESTA SOLUZIONE VIENE TRA L'ALTRO RESA POSSIBILE LA PROTEZIONE DELL'**INTERFACCIA GRAFICA UTENTE** O *GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)*, VALE A DIRE QUEL TIPO DI INTERFACCIA UTENTE INTERATTIVA CHE PERMETTE DI INTERAGIRE CON UN SISTEMA INFORMATICO IN MODO INTUITIVO, UTILIZZANDO ELEMENTI GRAFICI COME ICONE, MENU, PULSANTI, FINESTRE, TENDINE A SCORRIMENTO, IMMAGINI, *LAYOUT*, ANIMAZIONI, *FONT*, ECC.
- LA PROTEZIONE ESTESA A CARATTERISTICHE DEL MODELLO CHE NON SONO SEMPRE VISIBILI, LA POSSIBILITA' CHE SIANO ESPRESSE IN FORMA DINAMICA, IMPONGONO CHE ESSE SIANO DESCRITTE (*RECTIUS*, **RAPPRESENTATE VISUALMENTE**) CON SUFFICIENTE CHIAREZZA NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE.

REQUISITO DELLA VISIBILITA'

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DEVONO ESSERE VISIBILI.

LA VISIBILITA' E' RICHIESTA:

- NELL'USO
- NELLA DOMANDA.

→ LA VISIBILITA' NELL'USO E' UN REQUISITO PER LA PROTEZIONE

→ LA VISIBILITA' NELLA DOMANDA DEFINISCE L'OGGETTO DELLA PROTEZIONE

- NON E' RICHIESTA UNA VISIBILITA' CONTINUATIVA
- NON E' RICHIESTO (IN LINEA DI MASSIMA) CHE LA VISIBILITA' SUSSISTA IN UN MOMENTO SPECIFICO
- TUTTAVIA:
 - DEVE ESSERE "RICHIAMABILE" DURANTE LA PROCEDURA DI DEPOSITO E REGISTRAZIONE (**REGOLAMENTO 2024** ART. 35.2, ART. 36.1.c)) NONCHE' IN SEDE DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI *EUIPO*
 - NEL CASO DI MODELLO APPLICATO O INCORPORATO NELLA COMPONENTE DI UN PRODOTTO COMPLESSO DEVE ESSERE VISIBILE DURANTE LA «*normale utilizzazione*» (**REGOLAMENTO 2024** ART. 4.2.a), ART. 4.3).

1.VISIBILITA' NELL'USO QUALE REQUISITO PER LA PROTEZIONE

DELLA VISIBILITA' NELL'USO QUALE REQUISITO PER LA PROTEZIONE, TRATTANO:

- **REGOLAMENTO 2024/2482** → ART. 4.2
- **DIRETTIVA 2024/2483** → ART. 3.3
- **REGOLAMENTO 2002/6** → ART. 4.2
- **CPI** → ART. 35

TUTTI PERALTRO CON RIGUARDO AL COMPONENTE DI PRODOTTO COMPLESSO.

RATIO: CIO' CHE NON E' VISIBILE E' ININFLUENTE SULLA PERCEZIONE DELL'UTILIZZATORE, NON «*produc[e] ... un'impressione*» ED E' PERCIO' IRRILEVANTE.

NON SONO PRESENTI MODIFICHE NORMATIVE MERITEVOLI DI ILLUSTRAZIONE.

IL **REGOLAMENTO 2024** PAR. 13, CHIARISCE CHE, SALVA L'ECCEZIONE RELATIVA AL COMPONENTE DI PRODOTTO COMPLESSO, «*le caratteristiche non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d'uso particolare per beneficiare della protezione*».

2. VISIBILITA' NELLA DOMANDA QUALE REQUISITO PER LA DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLA PROTEZIONE

REGOLAMENTO 2024/2482 Articolo 18 -bis. Oggetto della protezione

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello dell'UE registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

DIRETTIVA 2024/2483 Articolo 15. Oggetto della protezione. IDENTICO

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

REGOLAMENTO 2002/6

NON PRESENTE

CPI

NON PRESENTE

MODALITA' DELLA ILLUSTRAZIONE

REGOLAMENTO 2024/2482

32) l'articolo 36 è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

c) una rappresentazione **sufficientemente chiara** del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

2.

3. La domanda può altresì contenere:

a) **descrizione esplicativa** della rappresentazione;»

REGOLAMENTO 2002/6 Articolo 36. Requisiti della domanda

1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:

c) una rappresentazione **riproducibile** del disegno o modello.

2.

3. La domanda può altresì contenere:

a) una **descrizione esplicativa** della rappresentazione o del campione;

- VIENE CHIARITO CHE LA **PROTEZIONE** COPRE **ESCLUSIVAMENTE** LE CARATTERISTICHE RAPPRESENTATE VISIVAMENTE NELLA DOMANDA
- VIENE PRESCRITTO IL **REQUISITO DELLA CHIAREZZA** (SUFFICIENTE).
RESTA DA STABILIRE SE IL REQUISITO VADA VALUTATO SECONDO IL CRITERIO DELL'UTILIZZATORE O DELL'AMBIENTE SPECIALIZZATO DEL SETTORE
- L'ANCORAGGIO AL CRITERIO DELLA VISIBILITA', CHE NELLA DOMANDA SI ESTRINSECA NELLA «*rappresentazione sufficientemente chiara*» HA PER **EFFETTO** LA **IRRILEVANZA** DI TUTTO QUANTO VIENE "DESCRITTO", MA NON TROVA RISCONTRO NELLA ILLUSTRAZIONE VISIVA
- LA **DESCRIZIONE**, ANCORA POSSIBILE (**FACOLTATIVA**) N FUNZIONE ESPLICATIVA, SEMBRA ORA AVERE UTILITA' SOPRATTUTTO IN FUNZIONE DI "ACCOMPAGNAMENTO" DELLE EVENTUALI FASI DINAMICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
- LE NUOVE DEFINIZIONI E LE NUOVE TIPOLOGIE DI MODELLI INTRODOTTI DAL **REGOLAMENTO 2024** RENDONO **INADEGUATE** LE **NORME** (ED ANCHE I **MEZZI STRUMENTALI**) NAZIONALI PREORDINATI ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI REGISTRAZIONE. SI PENSI, PER TUTTI, AL PROFILO DELLA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA
 - SI PENSI, PURE, AL **PROCESSO**, DOVE POTREBBE ESSERE NECESSARIO DISPORRE DI MEZZI IDONEI A VISUALIZZARE IL MODELLO IN REALTA' AUMENTATA
- UN RUOLO IMPORTANTE SARA' GIOCATO DALLA **NORMATIVA SECONDARIA** CHE DOVRA' STABILIRE I DETTAGLI TECNICI E OPERATIVI NECESSARI.

ILLUSTRAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E NECESSITA' DI ADEGUAMENTO

NON E' QUINDI CASUALE CHE NEL **REGOLAMENTO 2024** SI LEGGA UN CAVEAT:

PAR: 24 «..... è di fondamentale importanza fornire i mezzi adeguati per consentire una rappresentazione chiara e precisa di tutti i disegni e modelli, che sia adattabile ai progressi tecnici **Al fine di garantire** che la **stessa rappresentazione grafica** possa essere utilizzata per le domande di disegni e modelli in uno o più Stati membri e per le domande di registrazione di disegni e modelli dell'UE, l'Ufficio, **gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri** e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbero essere **tenuti a cooperare tra loro al fine di stabilire norme comuni** per i requisiti formali che la rappresentazione deve **soddisfare**».

E CHE IN ANALOGHI TERMINI SI ESPRIMA LA **DIRETTIVA 2024** NEL CONSIDERANDO 39:
«È necessario **stabilire disposizioni comuni** fondamentali relative ai requisiti e ai mezzi tecnici per la rappresentazione dei disegni e modelli in qualsiasi forma di riproduzione visiva nella fase di deposito della domanda di registrazione, tenendo conto dei progressi tecnici Gli **Stati membri** dovrebbero inoltre stabilire **norme armonizzate** mediante la **convergenza delle pratiche**».

POI SPECIFICANDO [ESEMPLIFICATIVAMENTE?] LE **MODALITA' DELLA RAPPRESENTAZIONE**:

Articolo 26. Rappresentazione del disegno o modello

«1. Il disegno o modello è rappresentato in **qualsiasi forma di riproduzione visiva**, in bianco e nero o a colori. La riproduzione può essere **statica, dinamica o animata** ed è effettuata con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la **tecnologia generalmente disponibile**, **compresi** disegni, fotografie, video, immagini o modellizzazione al computer».

ILLUSTRAZIONE, RAPPRESENTAZIONE, NECESSITA' DI ADEGUAMENTO E PROFILO TEMPORALE

- LA **DIRETTIVA 2024** IMPONE UN ADEGUAMENTO, MA ENTRO («*e non oltre*») I TEMPI DA ESSA STABILITI, CHE QUANTO ALL'ART. 26, SONO FISSATI AL 9 DICEMBRE 2027 (ART. 36. *Recepimento*).
- IL **REGOLAMENTO 2024**, **INVECE**, E' GIA' ENTRATO IN VIGORE IL 1° MAGGIO 2025 [PUR SE PER QUALCHE PROFILO QUI RILEVANTE C'E' UN DIFFERIMENTO AL 1 LUGLIO 2026: ART. 3, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1 PUNTO 32 LETTERA b)].

DUNQUE, IL **REGOLAMENTO 2024** SEMBRA POTER AVERE L'EFFETTO DI "FORZARE" LE NORMATIVE NAZIONALI AD UN ADEGUAMENTO "ANTICIPATO" RISPETTO AL TERMINE FISSATO DALLA **DIRETTIVA 2024**.

ANZI: FORSE QUESTA SPINTA "FORZATA" CI SARA' INEVITABILMENTE *

* **SORPRESA!**



ADEGUAMENTO "FORZATO" E PRIORITA'

TUTTA LA TEMATICA, INFATTI, DEVE ESSERE **SINCRONIZZATA** CON L'ESERCIZIO DEL **DIRITTO DI PRIORITA'** RICONOSCIUTO DALL' ART. 41 DEL **REGOLAMENTO 2024**:

Articolo 41. Diritto di priorità

1. *Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fruisce, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello dell'UE per il medesimo disegno o modello*

LA **DIVERSITA'** TRA NORMATIVA EUROPEA E NORMATIVA NAZIONALE, CHE NON CONSENTISSE IL DEPOSITO NAZIONALE DI MODELLI APPARTENENTI ALLE NUOVE TIPOLOGIE E/O CON LE NUOVE MODALITA' RAPPRESENTATIVE E QUINDI NEANCHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRIORITA' PER ACQUISIRE LA REGISTRAZIONE EUROPEA, SI TRADURREBBE:

- IN DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA REGISTRANTE NAZIONALE E REGISTRANTE EUROPEO
- IN SPINTA ALL' ABBANDONO DELLA REGISTRAZIONE NAZIONALE IN FAVORE DI QUELLA EUROPEA (CHE, TRA L'ALTRO, E' ASSISTITA DALL'ULTERIORE VANTAGGIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DI REGISTRAZIONE).

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE. LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIRETTIVA 2024 Articolo 13. Impedimenti alla registrazione

.....

3. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello qualora esso contenga una **riproduzione totale o parziale** di elementi appartenenti al **patrimonio culturale** che rivestono un **interesse nazionale**.

CONSIDERANDO 26:

..... elementi del patrimonio culturale, considerati tali ai sensi della **Convenzione** sulla **protezione del patrimonio culturale e naturale** mondiale adottata dalla conferenza generale dell'**Unesco** il **16 novembre 1972** o, nella misura in cui costituiscono una manifestazione tangibile del patrimonio culturale immateriale, ai sensi della **Convenzione** per la **salvaguardia** del patrimonio culturale **immateriale** adottata dalla conferenza generale dell'**Unesco** nella sua 32a sessione del **17 ottobre 2003**, comprendono, ad esempio, monumenti o gruppi di edifici, opere d'arte, oggetti artigianali o costumi.



NOTAZIONI PRELIMINARI: 1. NON INGERENZA DEL REGOLAMENTO 2024

UNA DISPOSIZIONE PARALLELA NON E' PRESENTE NEL **REGOLAMENTO 2024**. QUESTO PREVEDE **SOLO** UNA CAUSA DI **NULLITA'** NELL' ART. 25.1.g) IN RELAZIONE AI DISEGNI E MODELLI CHE COSTITUISCONO UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI UNO DEGLI ELEMENTI ELENCATI NELL' ART. 6 TER DELLA **CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI** OVVERO DI SEGNI, EMBLEMI E STEMMI DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI DA TALE ARTICOLO E CHE RIVESTONO UN PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO IN UNO STATO MEMBRO, E LA CUI REGISTRAZIONE NON È STATA AUTORIZZATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

L'ASSENZA NEL **REGOLAMENTO** DI UNA DISPOSIZIONE PARALLELA A QUELLA DELLA **DIRETTIVA** SI SPIEGA COL FATTO CHE IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI PROTEZIONE DI QUANTO APPARTIENE AL PATRIMONIO CULTURALE SI FONDA SU DEFINIZIONI GENERALI E DEMANDA POI AI **SINGOLI STATI** LA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE. IL **REGOLAMENTO** QUINDI, NON POTEVA INGERIRSI NELLA SFERA DI COMPETENZA DEI VARI STATI MEMBRI DELL'UE.

NOTAZIONI PRELIMINARI: 2. LIMITAZIONE APPLICATIVA SOLO APPARENTE

RIFERENDOSI A SPECIFICI ATTI NORMATIVI (**CONVENZIONI UNESCO**), LA **DIRETTIVA** SOLO APPARENTEMENTE LIMITA IL PROPRIO CAMPO APPLICATIVO. **INFATTI**:

- IL RIFERIMENTO A TALI ATTI E' PRESENTE NEL CONSIDERANDO 26, **MA** E' ASSENTE NEL TESTO DELL' ART. 13.3, CHE QUINDI NON TROVA UNO SPECIFICO LIMITE, SE NON QUELLO DATO DALLA NOZIONE DI «*element[o] appartenent[e] al patrimonio culturale che rivest[e] un interesse nazionale*».
- LO STESSO CONSIDERANDO 26 FINISCE PER PROSPETTARSI COME ESEMPLIFICATIVO, NELLA MISURA IN CUI GIUSTIFICA L'INTRODUZIONE DELL'IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE, OSSERVANDO CHE «*Al fine di prevenire la registrazione irregolare e l'appropriazione indebita di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere liberi di stabilire motivi specifici di impedimento alla registrazione e nullità*».
- LO STESSO CONSIDERANDO 26 SI CHIUDE CON UNA ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA: «*ad esempio, monumenti o gruppi di edifici, opere d'arte, oggetti artigianali o costumi*».

NOTAZIONI PRELIMINARI: 3. ESTENSIONE AL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

SEBBENE IL CONSIDERANDO 26 ESEMPLIFICHI GLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA ELENCAZIONE DI ELEMENTI MATERIALI, COME: «*monumenti o gruppi di edifici, opere d'arte, oggetti artigianali o*» [?] «*costumi*», IL PATRIMONIO CULTURALE CUI ATTINGERE COMPRENDE ANCHE ELEMENTI IMMATERIALI, DATO CHE UNA DELLE FONTI DI RIFERIMENTO E' LA **CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE**.

IN ALTRE PAROLE, **RILEVANO ANCHE GLI ELEMENTI MATERIALI** CHE ESPRIMONO, O IN CUI SONO RACCHIUSI, "**BENI IMMATERIALI**" **OGGETTO DI PATRIMONIO CULTURALE**.

[DISTINZIONE TRA ELEMENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE (ELEMENTI MATERIALI E IMMATERIALI) E BENI CULTURALI (ELEMENTI **SOLO MATERIALI** ?]

IN BASE A QUANTO SOPRA, POSSONO ESSERCI ELEMENTI MATERIALI CHE APPARTENGONO AL PATRIMONIO CULTURALE, CHE TUTTAVIA **NON SONO** "BENI CULTURALI".

UN ESEMPIO EVIDENTE E' COSTITUITO DALLA *BANDIERA NAZIONALE*, CHE FA PARTE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE, MA CHE DIFFICILMENTE SI POTREBBE FAR ENTRARE NEL NOVERO DEI BENI CULTURALI.

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. ALCUNI CASI



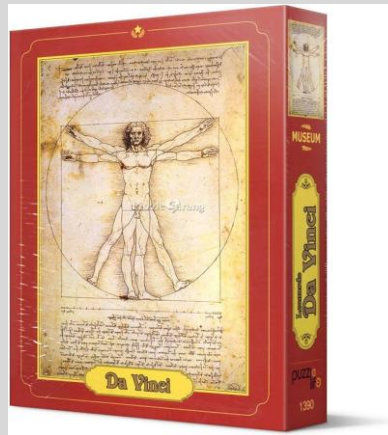
ENTE AUTONOMO
TEATRO ALLA
SCALA.
BITTER SCALA
RAMAZZOTTI.
TRIBUNALE
MILANO (ANNI '80)
TUTELA NEGATA



DAVID GALLERIA
DEGLI UFFIZI.
TRIBUNALE FIRENZE
(2017-AGENZIA
VIAGGI E 2023-
CONDE' NAST)
TUTELA CONCESSA



TEATRO
MASSIMO.
TRIBUNALE
PALERMO (2017)
TUTELA
CONCESSA



GALL. ACCADEMIA
VENEZIA. PUZZLE DA
VINCI E UOMO
VITRUVIANO.
TRIBUNALE VENEZIA
(2022) TUTELA
CONCESSA



DAVID. STATUETTA DA
COLLEZIONE. GALLERIA
DEGLI UFFIZI. TRIBUNALE
FIRENZE (2022) TUTELA
CONCESSA



DUCA FRANCESCO I°. GALL.
ESTENSE MODENA
APP. BOLOGNA (2024)
TUTELA CONCESSA

ATTUALE SISTEMA NORMATIVO ITALIANO

IN BASE ALL' ART. 13.3 **DIRETTIVA 2024** POTRANNO ESSERE ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DISEGNI E MODELLI CONTENENTI UNA RIPRODUZIONE **ANCHE PARZIALE** DI «*elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale*».

L'OGGETTO DELL'ESCLUSIONE VIENE DEFINITO DA DUE PARAMETRI:

- APPARTENENZA AL PATRIMONIO CULTURALE
- E**
- INTERESSE NAZIONALE

NELLA **NORMATIVA ITALIANA** COSA E' CORRELATO A QUESTI PROFILI?

- 1.** NORMATIVA SUI MARCHI
- 2.** NORMATIVA SUI BENI CULTURALI

- 3.** COSTITUZIONE
- 4.** CODICE PENALE
- 5.** GIURISPRUDENZA

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 1. NORMATIVA SUI MARCHI. IL CPI

CPI

Art. 10. Stemmi

1. i segni contenenti **simboli**, **emblem**i e **stemmi** che rivestano un **interesse pubblico** non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con **significazione politica** o di **alto valore simbolico**

- NON PARE CONTESTABILE CHE I SEGNI DISTINTIVI SOPRA MENZIONATI POSSANO RIENTRARE NEL «patrimonio culturale» E CHE IL LORO «interesse pubblico» POSSA EVENTUALMENTE (ID EST: IN CASI SPECIFICI) ATTINGERE AL LIVELLO DI «interesse nazionale».

Art. 10. Stemmi

1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'**immagine** o della **reputazione** dell'Italia.

- NON PARE CONTESTABILE CHE L'IMMAGINE E [IL NAZIONALE APPREZZAMENTO DEL] LA REPUTAZIONE DELL'ITALIA SIANO PARTE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SIANO DI «interesse nazionale».

Art. 8. **Ritratti di persone, nomi e segni notori**

.....

3. Se **notori**, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto,**i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo**, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e **sigle di manifestazioni** e quelli di **enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.**



PER QUANTO MENO IMMEDIATAMENTE PERTINENTE AL TEMA DEL PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE NAZIONALE [**LA NOTORIETA' E' UN CONCETTO DIVERSO DA QUELLO DI INTERESSE NAZIONALE**], NON SI PUO' ESCLUDERE CHE ANCHE TUTTI O ALCUNI DEI SEGNI DISTINTIVI APPARTENENTI A QUESTE TIPOLOGIE, IN CASI SPECIFICI, POSSANO FARNE PARTE.

L'ART. 25 **CPI** COMMINA LA NULLITA' DEL MARCHIO REGISTRATO IN CONTRASTO CON (TRA GLI ALTRI) GLI ARTT. 8 E 10.

IN BASE ALL'ART. 14 **CPI** NON POSSONO ESSERE REGISTRATI COME MARCHI I SEGNI IL CUI USO COSTITUIREBBE VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ESCLUSIVO DI TERZI (IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE).

Art. 19. Diritto alla registrazione

«.....

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto **elementi grafici** distintivi tratti dal **patrimonio culturale**, storico, **architettonico** o **ambientale** del relativo **territorio** ...»

LA NORMA SI RIFERISCE:

- AGLI «elementi grafici»; E QUESTI SONO PURE MENZIONATI NELL'ART. 3.a) **REGOLAMENTO 2024** QUALI POSSIBILI OGGETTO DI DISEGNO E MODELLO;
- AL PATRIMONIO CULTURALE;
- AL «*relativo territorio*» CHE, NEL CASO DELLE «*amministrazioni dello Stato*», PUO' ESSERE ANCHE IL TERRITORIO NAZIONALE.

- VA NOTATO CHE LA DISPOSIZIONE E' ENFATICA IN QUANTO «*patrimonio storico [e] architettonico*» SONO, GIA' PER SE', PARTE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
- VA NOTATO CHE "ARCHITETTURA", "AMBIENTE" E "TERRITORIO" (DI CUI "PAESAGGIO" E' UNA COMPONENTE E MANIFESTAZIONE) SONO "**BENI CULTURALI**" AI SENSI DEGLI ARTT. 10.4 E 134 **CODICE DEI BENI CULTURALI** E PERTANTO FANNO PARTE DEL "PATRIMONIO CULTURALE" SECONDO IL DISPOSTO DELL'ART. 2.1 ("**BENI CULTURALI**" E "**BENI PAESAGGISTICI**") DEL MEDESIMO CODICE.

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 1.1. NORMATIVA SUI MARCHI: IL MADE IN ITALY

PER QUANTO DI RILEVANZA SECONDARIA, NON VA DIMENTICATA LA **L. 27 DICEMBRE 2023 N. 206** DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY.

L'ART. 1 ENUNCIA DI VOLER «... valorizzare ... il **patrimonio culturale** e le radici culturali **nazionali**».

E TRA LE MISURE ASSUNTE ALLO SCOPO C'E' LA SEGUENTE:

Art. 22. Registrazione di marchi per i luoghi della cultura

«1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il **patrimonio culturale** del **Paese**, gli **istituti e i luoghi della cultura** possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale ... il marchio che li caratterizza».

VA RAMMENTATO CHE GLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA SONO CONTEMPLATI DALL'ART. 101 DEL **CODICE DEI BENI CULTURALI** E COMPRENDONO «i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali».

DISCIPLINA DEI MARCHI E DEL MADE IN ITALY E PATRIMONIO CULTURALE

IN RELAZIONE AI SEGNI SOPRA INDIVIDUATI, POTENZIALMENTE SUSCETTIBILI DI UTILIZZARE ELEMENTI RICONDUCIBILI AL PATRIMONIO CULTURALE, IL **CPI** TRATTEGGIA UNA DIFESA:

- *PREVENTIVA*, ARTICOLATA SU UN IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE COME MARCHIO
- *PREVENTIVA*, ARTICOLATA SU UNA RISERVA DEL DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE

E

- *SUCCESSIVA*, INCENTRATA SULLA ANNULLABILITA' DEL MARCHIO, REGISTRATO NONOSTANTE L'IMPEDIMENTO, OPPURE REGISTRATO DAL NON AVENTE DIRITTO

I **LIMITI** DI QUESTA **PROTEZIONE** SONO EVIDENTI:

- I SEGNI CHE NE SONO DESTINATARI COSTITUISCONO SOLO UNA **PARTE FRAZIONALE** DEGLI «*elementi appartenenti al patrimonio culturale*»

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 2. NORMATIVA SUI BENI CULTURALI

IL **CODICE DEI BENI CULTURALI**, DOPO AVER DEFINITO CON L'ART. 2.1 IL PATRIMONIO CULTURALE QUALE INSIEME DEI BENI CULTURALI E DEI BENI PAESAGGISTICI:

- CON L'ART. 2.2 INDICA CHE I BENI CULTURALI SONO LE COSE MOBILI E IMMOBILI CHE «*presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla leggequali testimonianze aventi **valore di civiltà***», ELENCALE NEGLI ARTICOLI 10 E 11. L'ELENCO E' LUNGO, COMPRENDE BENI OGNI GENERE E QUALITA', E NON E' NECESSARIO RIPRODURLO IN QUESTA SEDE

- CON L'ART. 2.3 INDICA CHE I BENI PAESAGGISTICI SONO «*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei **valori** storici, **culturali**, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge».*

L'ART. 134 INDIVIDUA I BENI PAESAGGISTICI CON RIFERIMENTO AD ALTRI ARTICOLI DEL **CODICE DEI BENI CULTURALI**: GLI IMMOBILI E/O LE AREE, SPECIFICATI NEGLI ARTT. 136, 138-142, 142, 143, 156.

CHE I **BENI CULTURALI** (E **PAESAGGISTICI**) SIANO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL **PATRIMONIO CULTURALE**, E' QUINDI SANCITO NORMATIVAMENTE.

ANCHE I BENI CULTURALI POSSONO PRESENTARE ELEMENTI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO.

TUTTAVIA, AL LORO RIGUARDO NON PAIONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 8 E 10 **CPI**, IN QUANTO I BENI CULTURALI NON CORRISPONDONO ALLE ENTITA' EVOCATE IN TALI ARTICOLI.

PERALTRO, L'ART. 19 **CPI** LEGITTIMA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A REGISTRARE COME MARCHI

«elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio» E QUINDI TRATTI ANCHE DAI BENI CULTURALI (E DAL PAESAGGIO) DEL RELATIVO TERRITORIO.

VA POI RICORDATO IL **PRINCIPIO** (SU CUI PIU' AVANTI) DI **NON LIBERA FRUIBILITA'** DEI BENI CULTURALI, SE NON SU AUTORIZZAZIONE (A TITOLO ONEROSO) DELL' **AUTORITA' CONSEGNATARIA** DEL BENE.

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 2.1. DISCIPLINA DEI MARCHI E DEI BENI CULTURALI (PATRIMONIO CULTURALE)

PERTANTO:

SE IL BENE CULTURALE PRESENTA ASPETTI ESTERIORI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE **SEGNO DISTINTIVO**

ADESEMPIO FIGURE, SIMBOLI, GRAFICHE, LA STESSA IMMAGINE DEL BENE CULTURALE SE IDONEA AD IDENTIFICARLO VERSO IL PUBBLICO, LO STESSO ENTE CHE LO HA IN CONSEGNA POTREBBE **REGISTRARLO** COME MARCHIO, COSTRUENDO UNA DIFESA CONTRO L'ALTRUI ILLECITA RIPRODUZIONE.

CERTAMENTE SI PRESENTEREBBERO **PROBLEMI** IN MERITO ALLA NECESSITA' DI DEPOSITO PER UN AMPIO SPETTRO DI CLASSI MERCEOLOGICHE E DI DECADENZA PER QUELLE IN CUI IL MARCHIO NON FOSSE UTILIZZATO.

TUTTAVIA, QUESTE PROBLEMATICHE SAREBBERO IN PARTE MITIGATE DAL FATTO DI POTER FAR VALERE LA PROTEZIONE ULTRAMERCEOLOGICA RISERVATA AL SEGNO DISTINTIVO DI RINOMANZA.

INOLTRE:

IL PRINCIPIO DI NON LIBERA FRUIBILITA' DEL BENE CULTURALE POTREBBE DARE FONDAMENTO ALL'ESERCIZIO DELL' **AZIONE DI RIVENDICA** PREVISTA DALL'ART. 118 **CPI** PER IL CASO DI DOMANDA O REGISTRAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO NON LEGITTIMATO.

IN RELAZIONE AI SEGNI SOPRA INDIVIDUATI [*elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio*], COSTITUENTI ELEMENTI RICONDUCIBILI AL PATRIMONIO CULTURALE, LA DISCIPLINA DEI MARCHI E DEI BENI CULTURALI TRATTEGGIANO UNA DIFESA:

- *PREVENTIVA*, ARTICOLATA SULLA REGISTRAZIONE COME MARCHIO DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO CONSEGNATARIO DEL BENE CULTURALE
- *PREVENTIVA*, ARTICOLATA SULLA PREVISIONE DI [LIMITATE] FATTISPECIE DI IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE
- *SUCCESSIVA*, ARTICOLATA SULLE AZIONI DI NULLITA' E DI RIVENDICA DEL MARCHIO DEPOSITATO/REGISTRATO ILLEGITTIMAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO NON LEGITTIMATO.

I LIMITI DI QUESTA PROTEZIONE, SPECIE PER I COSTI E LA COPERTURA MERCEOLOGICA SOLO PARZIALE OFFERTA DALLA REGISTRAZIONE COME MARCHIO, SONO EVIDENTI.

ANCORA SULLA DISCIPLINA DEI MARCHI E DEI BENI CULTURALI MA IN RELAZIONE AI DISEGNI E MODELLI

LE REGOLE SIN QUI ILLUSTRATE SONO TUTTAVIA INTERESSANTI IN FUNZIONE DELLA LORO INTERRELAZIONE CON LA TEMATICA DEI MODELLI.

INFATTI, L'ART. 43.1 **CPI** DISPONE CHE LA REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO E' NULLA:

- «c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118»; CIOE' NON SI SIA AVVALSO DELL'AZIONE DI RIVENDICA. L'APPLICAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE POTREBBE TROVARE FONDAMENTO NEL PRINCIPIO DI NON LIBERA FRUIBILITA' DEI BENI CULTURALI
- «e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore»; VIOLAZIONE CHE SUSSISTEREBBE NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO LEGITTIMATO [ENTE, ISTITUTO CULTURALE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE] ABBAIA PROVVEDUTO ALLA REGISTRAZIONE COME MARCHIO, O L'ELEMENTO AFFERENTE AL PATRIMONIO CULTURALE ABBAIA ASSUNTO I CONNOTATI DI UN MARCHIO DI FATTO ASSISTITO DALLA C.D. NOTORIETA' GENERALE
- «f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi ...ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato»; DISPOSIZIONE DI POSSIBILE RILEVANZA NEL RIFERIMENTO A "segni, emblemi e stemmi diversi" DI "particolare interesse pubblico nello Stato".

DUNQUE, SULLA BASE DELLE NORME IN MATERIA DI MARCHIO E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA FRUIBILITA' DEI BENI CULTURALI, UNA QUALCHE PROTEZIONE VERSO LA ILLEGITTIMA REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI AVENTI PER OGGETTO, O INCORPORANTI, ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE, PUO' ESSERE CONSEGUITA.

TUTTAVIA

- PER UN VERSO, RIGUARDA UNA PARTE LIMITATA DELLA PLATEA DEGLI "ELEMENTI" COSTITUENTI IL PATRIMONIO CULTURALE
- PER UN VERSO, DIPENDE DALLA PRATICABILITA' DI UN ARMAMENTARIO DI AZIONI DIVERSE
- PER UN VERSO, NELLA MISURA IN CUI SI FONDA SU UN DIRITTO DI MARCHIO, SOFFRE IL CONDIZIONAMENTO DEL PRESUPPOSTO DELLA RELATIVITA' MERCEOLOGICA E DELLA CONFONDIBILITA'
- PER UN VERSO, NON INCIDE DIRETTAMENTE E IN VIA PREVENTIVA, CON SUFFICIENTE AMPIEZZA, SULLA CONDOTTA CHE SI INTENDE VIETARE: IL DEPOSITO ILLEGITTIMO DI UN MODELLO CONTENENTE UNA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI ELEMENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE.

LA **DIRETTIVA 2024** SI PROPONE DI **COLMARE LE LACUNE**.

E LO FA, LASCIANDO AMPIO SPAZIO AGLI STATI MEMBRI NELLA STRUTTURAZIONE DELLE NORME PER CONSEGUIRE IL RISULTATO, COME SI EVINCE DAL RICHIAMO ALLA *LIBERTA'* CONTENUTO NEL *CONSIDERANDO 26*: «*gli Stati membri dovrebbero inoltre essere **liberi di stabilire motivi specifici** di impedimento alla registrazione e nullità*».

NORMATIVA SUI BENI CULTURALI E DIRETTIVA 2024

SEBBENE IL RIFERIRE GLI «*elementi appartenenti al patrimonio culturale*» DI CUI ALL'ART. 13.3 DELLA **DIRETTIVA** ALLA NOZIONE CHE SI RICAVALA DAL **CODICE DEI BENI CULTURALI** SIA POTENZIALMENTE SUSCETTIBILE DI DEFINIRE UN'AREA DI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE COME MODELLO RELATIVAMENTE AMPIA, OCCORRE CONSIDERARE CHE:

- ANZITUTTO, LA **DIRETTIVA** RIMETTE AGLI STATI MEMBRI DI DECIDERE SE ED IN QUAL MISURA DARE ATTUAZIONE ALL'ART.13.3. QUINDI, L'ATTUAZIONE DELLA **DIRETTIVA** POTREBBE CONFIGURARE L'AMBITO DELL'IMPEDIMENTO IN UN MODO NON SOVRAPPONIBILE E PIU' LIMITATO RISPETTO AL POTENZIALE CONTENUTO DELLA NOZIONE DI "PATRIMONIO CULTURALE"
- IN SECONDO LUOGO, TRA I BENI CULTURALI DEFINITI DAL **CODICE DEI BENI CULTURALI**, SOLTANTO QUELLI CONTEMPORANEAMENTE CLASSIFICABILI COME "*elementi [che] rivestono un interesse nazionale*" POTREBBERO ESSERE ELEVATI AD IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE.

FATTA QUESTA PREMESSA, E' POSSIBILE INDAGARE QUALE APPORTO ALLA ATTUAZIONE DELLA **DIRETTIVA** POTREBBE VENIRE DALLA NORMATIVA SUI BENI CULTURALI.

I BENI CULTURALI NON SONO LIBERAMENTE FRUIBILI (ARTT. 106-107)

- NON LO SONO QUELLI C. D. PRIVATI AI SENSI DELL' ART. 104, CHE POSSONO DIVENTARE FRUIBILI SOLO IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' (ART. 106)
- NON LO SONO QUELLI PUBBLICI, IL CUI USO PUO' ESSERE CONCESSO AI SINGOLI DALL'ENTE PUBBLICO CHE LO HA IN CONSEGNA A FRONTE DEL VERSAMENTO DI CANONE DI CONCESSIONE E DI CORRISPETTIVO PER L'EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL BENE CULTURALE (ART. 107).

DI FATTO, QUINDI, LA POSSIBILITA' CHE VENGA ILLEGITTIMAMENTE PORTATO ALLA REGISTRAZIONE UN MODELLO RIPRODUCENTE UN BENE CULTURALE, VIENE RIDIMENSIONATA.

ESSA SI PUO' PRESENTARE IN UN NUMERO DI CASI PIU' LIMITATO: QUANDO IL BENE CULTURALE E' LIBERAMENTE VISIBILE DAL PUBBLICO, COME E' NEL CASO DEI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI. E COME MOSTRANO GLI ESEMPI CHE SEGUONO CHE (*IN TESI*) POTREBBERO AVER DATO LUOGO AL DEPOSITO DI CORRISPONDENTI MODELLI:



SCATOLA DI BISCOTTI E BASILICA
DI SAN PIETRO



FIAMMIFERI PISA, ECC.



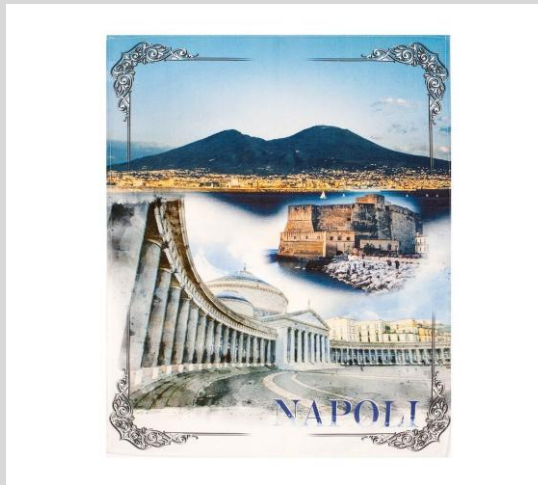
BISCOTTI VITTORIANO



FORMAGGIO URBINO



BISCOTTI SAN GIMIGNANO



STROFINACCIO NAPOLI



CAFFE' VESUVIO



TAZZE TREVISO



MAGNETE TREVISO



SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 3. LA COSTITUZIONE

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE CHE RIVESTONO UN INTERESSE NAZIONALE, NON TRANSITA SOLO ATTRAVERSO LE NORME DEL CODICE DEI BENI CULTURALI.

ANCOR PRIMA NE PARLA LA **COSTITUZIONE**, ALL' ART. 9: «*La Repubblica ... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».

E' OPPORTUNO RICORDARE CHE NELLA SENTENZA DEL 2023 DEL **TRIBUNALE DI FIRENZE** (CASO CONDE' NAST GIA' CITATO) SI LEGGE CHE:

«ESSENDO GARANTITO AI SENSI DELL'ART. 2 COST. IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ INDIVIDUALE, INTESO COME DIRITTO A NON VEDERE ALTERATO ALL'ESTERNO E QUINDI TRAVISATO, OFFUSCATO ... IL PROPRIO PATRIMONIO INTELLETTUALE, POLITICO, SOCIALE, [ECC.] ... SAREBBE DEL TUTTO IRRAGIONEVOLE NON RITENERE ALTRETTANTO GARANTITO IL DIRITTO ALL' IDENTITÀ COLLETTIVA DEI CITTADINI CHE SI RICONOSCONO COME APPARTENENTI ALLA MEDESIMA NAZIONE ANCHE GRAZIE AL RELATIVO **PATRIMONIO** ARTISTICO E **CULTURALE**: DIRITTO ALL'IDENTITÀ COLLETTIVA CHE TROVA FONDAMENTO NELL'ART. 9 COST.»

SI NOTI, ANCHE, CHE A SOTTOLINEARE IL PROFILO ATTINENTE AL PATRIMONIO CULTURALE, L'ART. 9 **COST.** NON UTILIZZA IL TERMINE "STATO", BENSI' USA LA PAROLA "NAZIONE", ALLO STESSO MODO IN CUI L'ART. 10.1. **BIS CPI** NELL'INDIVIDUARE CIO' CHE NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MARCHIO UTILIZZERA' POI LA LOCUZIONE «*segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia*», INTENDENDOLA (L'ITALIA), CONCETTUALMENTE, QUALE COMPLESSIVA ENTITÀ GEOGRAFICA, STORICA, POLITICA E CULTURALE.

NON PUO' POI ESSERVI DUBBIO SUL FATTO CHE TRA GLI ELEMENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE CHE RIVESTONO UN INTERESSE NAZIONALE, RIENTRINO ANCHE I SIMBOLI DELLA PERSONALITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA, DELLA PERSONALITÀ DELLO STATO.

ALCUNI LI TROVIAMO MENZIONATI ESPRESSAMENTE: NELLA **COSTITUZIONE**; AD ESEMPIO:

- CON L'ART. 12 LA <<BANDIERA DELLA REPUBBLICA>>
- CON L'ART. 55 IL <<PARLAMENTO>>
- CON L'ART. 92 IL <<GOVERNO DELLA REPUBBLICA>>.

VA RICORDATO CHE ALCUNI TRA QUESTI ELEMENTI TROVANO GIA' UNA TUTELA NELLA SANZIONE DI NULLITA' PRESCRITTA DALL' ART.25.1.g) **REGOLAMENTO 2024**, QUANTO AI **MODELLI EUROPEI**:

*«se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (“**convenzione di Parigi**”), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, e la registrazione non è stata autorizzata dalle autorità competenti»*

E

DI ILLICEITA' E DI NULLITA', SANCITE DAGLI ARTT. 33 -BIS E 43.1.f) **CPI** [CONSIMILARE DISPOSIZIONE] QUANTO AI **MODELLI NAZIONALI**.

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 4. IL CODICE PENALE

ULTERIORI ELEMENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE CHE RIVESTONO UN INTERESSE NAZIONALE, SI RITROVANO NEL **CODICE PENALE**:

A- TRA I "*delitti contro la **personalità dello Stato***" ESSO ANNOVERA ALL'ART. 278 L'<<*offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*>> ED ALL' ART. 290 -BIS <<*chi ne fa le veci*>>. L' ART. 290 REPRIME IL <<*vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate*>> EVOCANDO TRA L'ALTRO ANCHE LE <Assembly Legislative>, IL <<Governo>>, LA <<Corte Costituzionale>>, L'<<Ordine Giudiziario>>, LE <<Forze Armate della Liberazione>>.

B- TRA I "*delitti contro la **personalità interna dello Stato***" MENZIONA ALL'ART. 292 LA <<*Bandiera Nazionale*>> E <<*ogni altra bandiera portante i colori nazionali*>>, NONCHÉ (GENERICAMENTE) OGNI <<*altro emblema dello Stato*>>.

E' CERTAMENTE POSSIBILE COLLEGARE I SIMBOLI SOPRA ELENCATI ALLA TEMATICA DEL MODELLO CHE SI APPROPRIA DI «*elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale*», SECONDO IL DETTATO DELL'ART. 13.3 **DIRETTIVA 2024**.



SIMBOLI DELLA PERSONALITA' DELLO STATO E ART. 13.3 DIRETTIVA 2024

PER TUTTI QUESTI ULTIMI CASI E' SEMPRE INDIVIDUABILE/IPOTIZZABILE UN RITRATTO, UNA IMMAGINE, UNA FIGURA, UN BENE CULTURALE, CORRISPONDENTE AD UN SIMBOLO (L' «elemento» DI CUI ALL'ART. 13.3 **DIRETTIVA 2024**) ED IDONEO AD IDENTIFICARLO, SICCHÉ, PARE CORRETTO CONCLUDERE CHE ANCHE IN TALI CASI SIANO RINVENIBILI SOGGETTI, ENTITÀ E SIMBOLI RICONDUCIBILI ALLA NOZIONE DI IMMAGINE E REPUTAZIONE DELL' ITALIA O DI ESSA RAPPRESENTATIVI



BOMBONIERA.
CONCORSO
CARABINIERE
DONNA.
IL CORPO DEI
CARABINIERI FA
PARTE DELLE FORZE
ARMATE



CIOCCOLATO MILITARE. E NON SEMBRA CONTESTABILE CHE LE FORZE ARMATE E LA LORO ICONOGRAFIA [LORO STORIA, DIVISE, AZIONE NELLA SOCIETÀ, RAPPRESENTAZIONE IN FILM E DOCUMENTARI, E COSÌ VIA] SIANO PARTE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SIANO DI INTERESSE NAZIONALE.

E QUINDI RICONDUCIBILI A QUEGLI «*elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale*» DI CUI PARLA L'ART. 13.3 **DIRETTIVA 2024**.

FORSE L' **ELENCO** DEGLI "elementi" RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 13.3 **DIRETTIVA 2024** E' ANCORA PIU' ESTESO. E NON E' LIMITATO AI SIMBOLI DELLA PERSONALITA' DELLO STATO (ID EST: LA REPUBBLICA ITALIANA).

NON È FORSE UN CASO CHE IL GIA' EVOCATO ART. 10.1-BIS **CPI** («non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'**Italia**») NON FACCI RIFERIMENTO ALLA REPUBBLICA ITALIANA, BENSÌ ALL' ITALIA, INTESA COME "NAZIONE".

INFATTI, SI USA DISTINGUERE TRA **SIMBOLI UFFICIALI** E **SIMBOLI NON UFFICIALI**.

NEI PRIMI, **RICONOSCIUTI** DALL'ORDINAMENTO, OLTRE ALLA BANDIERA NAZIONALE SONO ANNOVERATI L'EMBLEMA DELLA REPUBBLICA (QUELLO IMPRESSO IN CAPO ALLE SENTENZE); LO STENDARDO PRESIDENZIALE ; IL VITTORIANO



**LO S'E' VISTO
POCO FA SU
UNA SCATOLA
DI BISCOTTI**

NEI SECONDI, COSTITUITI DA QUELLI CHE FANNO PARTE DELL'IDENTITÀ DELLA "Nazione" (ART. 9 **COST.**)

MA **NON DEFINITI NORMATIVAMENTE**, SONO ANNOVERATI (TRA I PRINCIPALI): LA COCCARDA ITALIANA AZZURRA; LA COCCARDA ITALIANA TRICOLORE (È LA "MAGICA" COCCARDINA CHE C'È SUL LATO DESTRO DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEPOSITATI NEL PCT); I COLORI NAZIONALI DELL'ITALIA; LE FRECCHE TRICOLORI; L'ITALIA TURRITA (LA CUI TESTA È STATA PER LUNGO TEMPO PRESENTE NEI FRANCOBOLLI DELLE "SERIE ORDINARIA" DENOMINATE "SIRACUSANA" ED "ALTI VALORI" DELLA REPUBBLICA); LA STELLA D'ITALIA.

SISTEMA NORMATIVO ITALIANO. 5. LA GIURISPRUDENZA

COME SI E' ESPOSTO, IL PATRIMONIO CULTURALE CUI FARE RIFERIMENTO NON E' SOLO QUELLO "FISICO", DOTATO DI MATERIALITA', MA ANCHE QUELLO IMMATERIALE.

QUESTO, A PROPRIA VOLTA, PUO' ESSERE ESPRESSO DA, RAPPRESENTATO CON, ENTITA' MATERIALI (UNA *IMMAGINE*, UN *MONUMENTO*, ECC.).

CON RIGUARDO AL TEMA DELLA **VIOLAZIONE DEL RITRATTO E DELL'IMMAGINE** DELLA PERSONA FISICA, LA **GIURISPRUDENZA** HA AVUTO OCCASIONE DI AFFERMARE CHE NEL RITRATTO SONO COMPRESI ANCHE **ELEMENTI MATERIALI ESTRINSECI ALLA FISICITÀ** DELLA PERSONA, MA CHE SONO **COSTANTEMENTE LEGATI AL SOGGETTO** E LA CUI SOLA PRESENZA È IDONEA AD EVOCARLO (CASO DELLO ZUCCHETTO DI MAGLIA IN LANA GROSSA E DEGLI OCCHIALI "A BINOCOLO" DI **LUCIO DALLA**: PRET. ROMA 18 APRILE 1984, *FORO IT.* 1984, 2030 SS.).

EBBENE, CI SONO **FIGURE**, PERSONAGGI, **IMMAGINI** (QUINDI: SEGNI E SIMBOLI) CHE PUR NON ANNOVERABILI TRA QUELLI MENZIONATI IN PRECEDENZA **EVOCANO** DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE L' **ITALIA** O PARTI/ASPETTI/ENTITA' DEL **PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO**.

L'**IMMAGINE GEOGRAFICA, CARTOGRAFICA**, DI ESSA È UN ESEMPIO DI EVOCAZIONE DIRETTA. IL **RITRATTO** DI **DANTE** O [TEMPORALMENTE PIÙ VICINO ALLO STATO UNITARIO] QUELLO DI **MAZZINI** POSSONO COSTITUIRE UNA EVOCAZIONE INDIRETTA, COSÌ COME PUÒ ESSERLO L'IMMAGINE DEL **DUOMO** DI MILANO O QUELLA DELLA **LUPA CAPITOLINA** O DEL **COLOSSEO** DI ROMA.

CI SI PUO' DUNQUE DOMANDARE SE L' **IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE** PREVISTO DALLA **DIRETTIVA 2024** ALL'ART. 13.3 POSSA RAGGIUNGERE QUESTI CONFINI E SE LO POSSA FARE LA SUA ATTUAZIONE, MAGARI SFRUTTANDO LA LIBERTA' CHE ESSA SEMBRA LASCIARE AGLI STATI MEMBRI NELLA STRUTTURAZIONE DI TALE IMPEDIMENTO.

RICORDIAMO CHE IL CONSIDERANDO 26 DICE CHE «*Al fine di prevenire la **registrazione irregolare** e **l'appropriazione indebita** di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere **liberi** di stabilire **motivi specifici di impedimento** alla registrazione e **nullità**».*

«*Motivi specifici*» SIGNIFICA MISURE AD HOC, "CONFEZIONATE" APPOSTA PER LA SPECIFICA FATTISPECIE.

IN ALTRE PAROLE:

CI SI PUO' DOMANDARE SE, AD ESEMPIO, SI **POTRA' GIUNGERE A SANCIRE**, IN BASE AD UN ELENCO APPROVATO NORMATIVAMENTE, CHE IL "BENE CULTURALE DUOMO" O "IL BENE CULTURALE LUPA CAPITOLINA" SONO PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELLA **DIRETTIVA**



COSI' CHE

- NE SIA IMPEDITA LA REGISTRAZIONE COME MODELLI ITALIANI, IN BASE AD UNA NORMA EMANATA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
- IN CASO DI REGISTRAZIONE, "**QUALCUNO**" SIA LEGITTIMATO AD IMPUGNARE DI NULLITA' LE REGISTRAZIONI
- QUEL "**QUALCUNO**" SIANO I RISPETTIVI **COMUNI** [O GLI ENTI PROPRIETARI O CONSEGNETARI]

E COSI' CHE

- LA RAFFIGURAZIONE DI TALI [1] *BENI CULTURALI*, [2] *PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE NAZIONALE*, EVOCANDO LE RISPETTIVE CITTA' (O COMUNI) NE SIANO, PER DIR COSI', CONSIDERATI L'**IMMAGINE ESTERNA** [COME LO ZUCCHOTTO E GLI OCCHIALI A BINOCOLO PER DALLA]

COSI' CHE

SULLA BASE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DELLA PERSONA GIURIDICA, I RISPETTIVI COMUNI SIANO LEGITTIMATI NON SOLO AD **IMPUGNARE** LA ILLECITA REGISTRAZIONE COME MODELLO, E MAGARI A **RIVENDICARNE** L'INTESTAZIONE, MA ANCHE A **CONTRASTARE L'USO DI FATTO NON AUTORIZZATO** DELLA RAFFIGURAZIONE DI TALI MONUMENTI.

A BEN VEDERE, IL TRAGUARDO DELLA PROTEZIONE SEMBREREBBE ESSERE STATO GIÀ GUADAGNATO DALLA **GIURISPRUDENZA** CITATA IN PRECEDENZA.

INFATTI:

A.- DA UN LATO IN ALCUNE DECISIONI (COSÌ NELL' ORDINANZA DEL **TRIBUNALE DI VENEZIA** NEL CASO "UOMO VITRUVIANO"), SI AVVERTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA DEL COINVOLGIMENTO DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE IN UTILIZZAZIONI COMMERCIALI, ANCHE INFORMATICHE, NON AUTORIZZATE: «*Le tecnologie informatiche permettono usi delle immagini dei beni commerciali di particolare rilievo per le potenzialità diffusive offerte. Si pensi all'uso di immagini di beni culturali nei video giochi*».

[SI RICORDI IL TEMA DELLE "DEFINIZIONI" DETTATE DALLA DIRETTIVA, IN RELAZIONE AL POSSIBILE IMPIEGO DEI MODELLI REGISTRATI UE NEL GAMING].

B.- DA UN LATO LA GIURISPRUDENZA SIN QUI EDITA, PARTENDO DA UNA COMBINAZIONE DI DUE O PIU' DELLE SEGUENTI **PREMESSE** [E QUANTO SI DICE QUI, PUO' ESSERE ESTESO A CIO' CHE COSTITUISCE PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE NAZIONALE]:

- CHE LA CASSAZIONE RICONOSCE LA CONFIGURABILITA' DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE SIA IN CAPO ALLA PERSONA GIURIDICA, SIA IN CAPO ALLE ENTITA' CHE NE SONO SPROVVISTE DI PERSONALITA' GIURIDICA (COME, AD ESEMPIO, LE ASSOCIAZIONI)
- CHE PER IMMAGINE SI INTENDE SIA LA FORMA ESTERIORE DI OGGETTI CORPOREI IN QUANTO PERCEPITA ATTRAVERSO LA VISTA, SIA LA FORMA IMPRESSA SU UN SUPPORTO, CHE PUO' ANCHE ESSERE UNA MEMORIA ARTIFICIALE
- CHE ALLA STREGUA DELLA COMPLESSIVA DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI PUÒ CONFIGURARSI UN DIRITTO ALL'IMMAGINE ANCHE CON RIFERIMENTO AL BENE CULTURALE, DIRITTO ESERCITABILE DAL CONSEGNETARIO DI TALE BENE
- CHE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI NON PUÒ PRESCINDERE DALLA PROTEZIONE DELLA LORO IMMAGINE, IN QUANTO COSTITUISCE FINE ULTIMO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE



LA GIURISPRUDENZA, SI DICEVA,
RICONOSCE AGLI ENTI CONSEGNATARI LA **LEGITTIMAZIONE A PROTEGGERE L'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI** CONTRO L' UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA CHE -PER SÈ- INTEGRA ILLECITO.

A CIÒ SI AGGIUNGE CHE, QUANDO L'UTILIZZAZIONE RIVESTE LE MODALITÀ DI UNA RIPRODUZIONE NON COERENTE CON L'IMMAGINE DEL BENE CULTURALE E COME DA ESSO *NORMALMENTE* VEICOLATA

[~~SUL PIANO MATERIALE, O DEL SUPPORTO, O DEL CONTESTO, O DELLA DESTINAZIONE~~],

ALL'ILLECITO DI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA VENGONO ASSOCIATI QUELLI CONSISTENTI

- NELLO **SVILIMENTO**, OFFUSCAMENTO, MORTIFICAZIONE, UMILIAZIONE, DEL **VALORE SIMBOLICO** ED IDENTITARIO DEL BENE CULTURALE

E

- QUELLO DEL SUO **ASSERVIMENTO** A (VILI) **FINALITÀ COMMERCIALI**.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 13.3 DIRETTIVA 2024

L' EFFICIENTE **ATTUAZIONE** DELL'ART.13.3 **DIRETTIVA 2024** COMPORTA LA SOLUZIONE DI **NUMEROSI PROBLEMI** A LIVELLO NAZIONALE.

ECCONE ALCUNI:

1.- DOVENDO ESSERE APPLICATO DA UN ORGANO AMMINISTRATIVO, PER IMPEDIRE LE REGISTRAZIONI IN CONTRASTO CON L'ART. 13.3, SAREBBE NECESSARIO **DEFINIRE** CON PRECISIONE **LA NOZIONE** DI «*element[o] appartenent[e] al patrimonio culturale che rivest[e] un interesse nazionale*», IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO SETTORE, E DI **ELABORARE** I **CRITERI** IN BASE AI QUALI L'IPOTETICO, SPECIFICO, ELEMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE PUO' ESSERE QUALIFICATO DI "*interesse nazionale*".

QUALI SARANNO I **SOGGETTI** CHIAMATI A QUESTO **COMPITO DEFINITORIO** ?

2.- PER RAGIONI DI CERTEZZA GIURIDICA E DI FLUIDITA' OPERATIVA SAREBBE NECESSARIO REDIGERE UN **ELENCO** DEGLI "*elementi*" CHE CORRISPONDONO ALLA DEFINIZIONE SUDETTA.

NATURALMENTE, SI PRESUPPONE CHE, A MONTE, VI SIA COMPLETA CONTEZZA DELL'INTERO PANORAMA DEGLI "*elementi*" ENTRO CUI OPERARE LA SELEZIONE.



3.-SAREBBE NECESSARIO **INDIVIDUARE I SOGGETTI** DEPUTATI AL **COMPITO ESECUTIVO** DI **SELEZIONE/CATALOGAZIONE** (MINISTERI, ENTI PUBBLICI, ENTI CULTURALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRO, SARANNO PREVEDIBILMENTE NUMEROSI), STABILENDO **CRITERI E PROCEDURA** DA SEGUIRE PER L' **INDIVIDUAZIONE DI TALI SOGGETTI** (CON INEVITABILI GELOSIE SULLA GERARCHIA PROCEDIMENTALE).

4.- PER RENDERE POSSIBILE L'INDIVIDUAZIONE, TRA IL GRAN NUMERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE CHE COMPORRANNO L'ELENCO, DEGLI "*elementi*" COSTITUENTI IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE, SARA' NECESSARIO UN **DATA BASE** DOTATO DI SOFTWARE IDONEO AD UNA SORTA DI "RICONOSCIMENTO FACCIALE - COMPARATIVO".

5.- POICHE' L' ART. 14.2 DELLA **DIRETTIVA** PREVEDE UNA AZIONE DI NULLITA' NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE IL DISPOSTO DELL' ART.13.3, IL MODELLO SIA REGISTRATO, SAREBBE NECESSARIO ASSOCIARE ALL' ELENCO IL **NOME DEI SOGGETTI LEGITTIMATI** ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE [**LA DIRETTIVA NELL'ART. 14 NON OFFRE INDICAZIONI**].

NEL CASO SI VOLESSE IDENTIFICARE UN UNICO SOGGETTO, SARA' NECESSARIO SUPERARE NON POCHE GELOSIE E PRETESE IN CONFLITTO.

6.- PER REALIZZARE QUANTO DESCRITTO SARÀ NECESSARIO QUEL CHE SPESSO SCARSEGGIA: IL **DENARO**.



7.- POTREBBE PROPORSI UN TEMA DI DISCIPLINA DEGLI EVENTUALI C. D. *DIRITTI ACQUISITI*, OPPURE DI DIRITTO TRANSITORIO.

8.- NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE LA GIURISPRUDENZA PROSEGUIRA' NELLA PROTEZIONE LUNGO I DUE PERCORSI FINORA DELINEATI.

TUTTAVIA, CONSIDERATO L'OBBLIGO DI INTERPRETARE ED APPLICARE LE NORME INTERNE COERENTEMENTE CON I PRINCIPI EUROPEI, LA QUALIFICAZIONE DI ILLICEITA' CHE LA **DIRETTIVA** ATTRIBUISCE AI MODELLI USURPATIVI DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE (DI RILEVANZA NAZIONALE) NON SOLO **FORNISCE SUPPORTO** ALL' ATTUALE ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA, MA POTREBBE ANCHE CONDURLA AD UN QUALCHE ULTERIORE **APPROCCIO INNOVATIVO**.

REGOLAMENTO 2024

«Articolo 19. Diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE

1. *Il disegno o modello dell'UE registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di*
2. *Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:*
 - a) *la fabbricazione, l'offerta, l'immissione sul mercato o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;*
 - b) *l'importazione o l'esportazione di un prodotto di cui alla lettera a);*
 - c) *la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).*
3. *Il titolare di un disegno o modello dell'UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell'Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell'Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l'autorizzazione del titolare del diritto.*

REGOLAMENTO 2002

Articolo 19. Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2.

3.

CPI

Art. 41. Diritti conferiti dal disegno o modello

LA DISPOSIZIONE E' UGUALE A QUELLA DEL REGOLAMENTO 2022

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3.

4.

DIRETTIVA 2024

Articolo 16. **Diritti conferiti dal disegno o modello**

I PRIMI DUE PARAGRAFI SONO UGUALI A QUELLI DEL **REGOLAMENTO 2024**.

IL TERZO PARAGRAFO RIPETE QUELLO DEL **REGOLAMENTO 2024**, SALVO L'ADATTAMENTO DEL TESTO, CHE QUI FA RIFERIMENTO AGLI STATI MEMBRI, ANZICHÉ' AL TERRITORIO DELL'UNIONE.

E' SPECIFICA, INVECE, DELLA **DIRETTIVA**, LA SECONDA PARTE DEL PAR. 3 IL QUALE STABILISCE CHE IL DIRITTO ESCLUSIVO *«si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale contraffazione del disegno o modello registrato, ... il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale»*.

COMMENTO ALL'ART. 19: LE DUE FATTISPECIE

DELL' ART. 19 DEL **REGOLAMENTO 2024** INTERESSANO DUNQUE I SOLO PARAGRAFI 2.d) E 3, QUI RIPRODOTTI:

POSSONO ESSERE VIETATI ...

2.d. *la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).*

3. *Il titolare di un disegno o modello dell'UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell'Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell'Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l'autorizzazione del titolare del diritto.*

VENGONO TIPIZZATE **DUE NUOVE FATTISPECIE DI ILLECITO**:

- LA CREAZIONE, DOWNLOAD, ECC., DI SUPPORTO O DI SOFTWARE INCORPORANTE IL MODELLO PROTETTO (**FATTISPECIE 1**)
- L'INTRODUZIONE DA STATI TERZI DI PRODOTTI NON IMMESSI IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE, IN VIOLAZIONE DEL MODELLO (**FATTISPECIE 2**).

A.- L'OGGETTO DELLA FATTISPECIE

NON E' IL PRODOTTO MATERIALE, INTEGRANTE VIOLAZIONE DEL MODELLO: QUESTO E' GIA' DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONE DEL PAR. 2 DELL'ART. 19 (FABBRICAZIONE, ECC.). E', **INVECE, IL MEZZO**, CIO' CHE PUO' CONSENTIRE LA SUA REALIZZAZIONE.

B.-NUOVI TIPI DI ATTI LESIVI

CREAZIONE, SCARICAMENTO, COPIATURA, CONDIVISIONE, ERANO NELLA NORMATIVA PRECEDENTE. ATTI NON NOMINATI

IN TESI, VI ERANO PERO' INDIRETTAMENTE COMPRESI, DATO CHE ESSA SI AFFIDAVA ALLA FORMULAZIONE ESEMPLIFICATIVA «sono **in particolare** *atti di utilizzazione ... la fabbricazione*», ECC.

ANCHE LA DISTRIBUZIONE, IN SE', NON PARE INTRODURRE UNA NOVITA', DATO CHE LA NORMATIVA PRECEDENTE FACEVA RIFERIMENTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE, TERMINE COMPRENDENTE ANCHE LA DISTRIBUZIONE.

TUTTAVIA, LA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE ERA FOCALIZZATA SUL PRODOTTO E LA SUA FABBRICAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE. PERTANTO, IL **REGOLAMENTO 2024**, ENUCLEANDO IL PROFILO DELLA **ATTIVITA' STRUMENTALE**, HA IL MERITO DI ELIMINARE OGNI POSSIBILE DUBBIO CIRCA IL FATTO CHE ANCHE L'ATTIVITA' PRODROMICA ALLA FABBRICAZIONE COSTITUISCE ILLECITO.

IN PRATICA, VIENE COSI' CHIARITO CHE LA PROTEZIONE E' "AVANZATA" FINO AD ALCUNI ASPETTI DELL'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA. IL **CONSIDERANDO 27 DELLA DIRETTIVA 2024** NE PARLA COME DI MEZZO DI «*prevenzione efficace della copiatura illegittima*».

LA NORMA FA RIFERIMENTO A «*qualsiasi supporto o software*» INTENDENDO COSI' **DISTINGUERE** I VETTORI FISICI DA QUELLI NON FISICI, COME IL SOFTWARE OD ALTRI CHE LA TECNICA POTRA' SUCCESSIVAMENTE RENDERE DISPONIBILI.

“*Qualsiasi supporto*” NON E' SOLO UN FOGLIO DA DISEGNO, UNA FOTOGRAFIA, UNA INCISIONE, UN CALCO, UNO STAMPO, MA E' ANCHE UN DISCO RIGIDO, UN BANCO DI MEMORIA, UNA CHIAVETTA USB, CHE CONTENGA IL DISEGNO O MODELLO.

VA NOTATO CHE IL **REGOLAMENTO** UTILIZZA LA LOCUZIONE «*in cui sia registrato il disegno*»; CIO' E' CONSEGUENTE AL FATTO CHE LA LOCUZIONE SEGUE AL RIFERIMENTO AL SOFTWARE.

TUTTAVIA, ESSA **MAL SI ATTAGLIA** AI REFERENTI MATERIALI SOPRA MENZIONATI.

ANZI (IN TESI) POTREBBE PORTARE AD UNA APPLICAZIONE RESTRITTIVA, DAL MOMENTO CHE INCISIONI, CALCHI, STAMPI, NON SONO IDONEI A «*registrare*» ALCUNCHE', QUANTO PIUTTOSTO AD *INCORPORARE* QUALCOSA.

POICHE' IL PAR. 2.a) DELL'ART. 19 SI RIFERISCE A «*la fabbricazione, l'offerta, l'immissione sul mercato o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato*», VIENE COLPITA ANCHE L'IPOTESI IN CUI IL MODELLO SIA DESTINATO ALL'INCORPORAZIONE IN UN ALTRO PRODOTTO.

IL FINE DELLA FABBRICAZIONE E' L' ELEMENTO CONNOTANTE L'ILLECITO.
QUESTO SI PERFEZIONA CON LA **MERA CREAZIONE** DEL SUPPORTO FINALIZZATO ALLA FABBRICAZIONE, **A PRESCINDERE**:

- DAL FATTO CHE IL PRODOTTO SIA POI EFFETTIVAMENTE FABBRICATO
- DAL LUOGO IN CUI LA FABBRICAZIONE AVVIENE O E' DESTINATA AD AVVENIRE.

POICHE' TALE LUOGO PUO' TROVARSI IN UN TERRITORIO *EXTRA* UNIONE IN CUI IL DISEGNO NON FRUISCE DI PROTEZIONE, EMERGE L'IMPORTANZA DELLA DIFESA PREVENTIVA OFFERTA DA QUESTA NORMA.

C.- SCARICAMENTO (DOWNLOAD), ECC., E CREAZIONE DI SUPPORTI SOFTWARE

IL DIVIETO E' FUNZIONALE ALLA NECESSITA' DI ESTENDERE LA PROTEZIONE DAL CAMPO FISICO AL CAMPO DIGITALE OVE LA RIPRODUZIONE ATTRAVERSO *DOWNLOAD* E/O *COPIA-INCOLLA* E' AGEVOLE E PUO' ESSERE ATTUATA RAPIDAMENTE, CON SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEL SUPPORTO (*FILE*) DIGITALE ANCHE A TERZI, IN LOCALITA' MAGARI DIFFICILI DA IDENTIFICARE, FINANCHE IN ORDINAMENTI IN CUI IL MODELLO POTREBBE NON TROVARE TUTELA.

LA COMUNE OPINIONE PROSPETTA LA FUNZIONE DELLA NORMA COME MEZZO DI CONTRASTO DELLA ILLECITA RIPRODUZIONE ("*fabbricazione*") MEDIANTE STAMPA 3D.

CHE QUESTO SIA UN AMBITO DI SICURA APPLICAZIONE DELLA NORMA, E' CERTO.

TUTTAVIA, NELL'INDIVIDUARE I SETTORI DI APPLICAZIONE SAREBBE ERRATO VINCOLARSI AD UNA CONCEZIONE PURAMENTE MATERIALE, FISICA, DEL "*PRODOTTO*". VERO E' CHE L'ART. 16 USA IL TERMINE «*fabbricazione di un prodotto*». TUTTAVIA, **DA UN LATO** ESSO PREMETTE LA LOCUZIONE «*possono essere in particolare vietati...*», COSI' DEGRADANDO LA «*fabbricazione*» A UN RUOLO ESEMPLIFICATIVO; **DA UN ALTRO LATO** NON VA DIMENTICATO CHE PER L'ART. 3.2 IL "*PRODOTTO*" VIENE DEFINITO COME «*qualsiasi oggetto ... indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica*».

PERTANTO, E' VIOLAZIONE DEL MODELLO ANCHE IL *DOWNLOAD* AL FINE DI RIPRODURLO, AD ESEMPIO, NEL METAVERSO, IN UN NEGOZIO VIRTUALE, IN UN GIOCO DA TAVOLO VIRTUALE, ECC.

D.- MODELLO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (I. A.)

IL DIVIETO DI *DOWNLOAD*, DI PRODUZIONE DI COPIA INFORMATICA, DI DISTRIBUZIONE DI SUPPORTO *SOFTWARE* IN CUI SIA REGISTRATO IL MODELLO PROTETTO, PRODUCONO ALMENO **DUE** ULTERIORI **CONSEGUENZE**, CHE VANNO MENZIONATE:

- UN OSTACOLO ALLA **RAZZIA INFORMATICA** DI MODELLI REGISTRATI, AL FINE DI ADDESTRAMENTO DI MODELLI DI **I.A.**; SI PENSI, IN TESI, ALLA LORO ACQUISIZIONE ATTRAVERSO LA BANCA DATI DELL' *EU IPO* O ANCHE *ALIUNDE*
- UN OSTACOLO ALLA LORO **UTILIZZAZIONE** NELLA COSTRUZIONE DI **BANCHE DATI** CHE NON SIANO REALIZZATE «*in ambito privato e per fini non commerciali*».

[UN TEMA DI AUTORIZZAZIONE E DI COSTO POTREBBE PROFILARSI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE].

FATTISPECIE 2

SI TRATTA DI UNA NUOVA FATTISPECIE DI ILLECITO, CHE ATTIENE AI **PRODOTTI IN MERO TRANSITO**.

LA SUA CARATTERISTICA E' COSTITUITA DAL FATTO CHE L'ILLECITO NON E' LEGATO AL MERCATO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI.

A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL **MARCHIO UE**, AI FINI DI UNA LOTTA EFFICACE CONTRO LE ATTIVITÀ DI CONTRAFFAZIONE INTERNAZIONALE, SI È RITENUTO OPPORTUNO AGGIUNGERE UNA DISPOSIZIONE SIMILE RIGUARDO AI MODELLI **REGISTRATI** [~~LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI MODELLI DI FATTO~~], CONSENTENDO AL TITOLARE DEL MODELLO DI VIETARE CHE PRODOTTI CONTRAFFATTIVI PROVENIENTI DA STATI TERZI TRANSITINO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UE O SIANO POSTI IN UN'ALTRA SITUAZIONE DOGANALE SENZA LA LORO IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA IN TALE TERRITORIO, QUANDO:

- IL MODELLO SIA INCORPORATO IN TALI PRODOTTI O VI SIA APPLICATO IN MODO IDENTICO O NON POSSA ESSERE DISTINTO DA ESSI NEI SUOI ASPETTI ESSENZIALI

E

- NON SIA STATA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DAL TITOLARE DEL MODELLO.

LA REAZIONE PUO' ESSERE ESERCITATA ANCHE IN VIA CAUTELARE.

E QUESTO PONE PROBLEMI IN RELAZIONE AL FATTO CHE IL DIRITTO DI VIETARE IL TRANSITO «*si estingue*» QUANDO VENGA PROVATO CHE IL TITOLARE DEL MODELLO «*non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale*».

INFATTI, L' "estinzione", IN BASE ALLA NORMA (ART. 19.3) SI VERIFICA SE, «*nel procedimento per determinare l'eventuale contraffazione*», VIENE PROVATO CHE IL TITOLARE DEL MODELLO UE NON HA TALE DIRITTO («*fornisca prova che il titolare del disegno o modello dell'UE registrato non ha il diritto di vietare l'immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale*»): IL CHE INDUCE A RITENERE CHE LA MISURA CAUTELARE POSSA ESSERE POSTA NEL NULLA SOLO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO.

POICHE' LA CAUSA DI "ESTINZIONE" E' COSTITUITA DALLA ASSENZA DI UN DIRITTO ESCLUSIVO NEL PAESE TERZO DI DESTINAZIONE FINALE, SUL PIANO OPERATIVO LA NORMA COSTITUISCE UN **INCENTIVO** AD ESTENDERE LA PROTEZIONE DEL MODELLO ANCHE NEGLI STATI *EXTRA* UNIONE IN CUI ABITUALMENTE SI ESPORTA, ESERCITANDO IL DIRITTO DI PRIORITA' ED ACCEDENDO AGLI STRUMENTI DI TUTELA IVI PREVISTI (DEPOSITO, REGISTRAZIONE, ECC.).

LE LIMITAZIONI DEI DIRITTI

REGOLAMENTO 2024

17) gli articoli ... 20 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 20. Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE

1. I diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE non possono essere esercitati riguardo:

.....

c) agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione;

d) agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello;

e) agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;

.....

2. Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l'indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

DIRETTIVA 2024

Articolo 18. Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello UGUALE TRANNE LETTERA C)

REGOLAMENTO 2002

Articolo 20. Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

1. I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di:

.....

c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

.....

CPI

ART. 42. Limitazioni del diritto su disegno o modello

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

.....

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

.....

COMMENTO ALL' ART. 20: ATTI OGGETTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

GLI ATTI OGGETTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SONO:

- ATTI COMPIUTI A **FINE DIDATTICO** O DI **CITAZIONE** (IN RELAZIONE AL TERMINE «*sfruttamento*»)
- ATTI COMPIUTI A **FINE DI IDENTIFICAZIONE**, ECC.: USO DELL'IMMAGINE DEL PRODOTTO DA PARTE DI TERZI, NELLA PUBBLICITA' O IN CATALOGHI, A FINI DI VENDITA
- ATTI COMPIUTI A **FINI DI CRITICA**: USO DELL'IMMAGINE DEL PRODOTTO PER FINI DI RECENSIONE. *TEST*, O DI PUBBLICITA' COMPARATIVA
- ATTI COMPIUTI A **FINI DI COMMENTO**: USO DELL'IMMAGINE DEL PRODOTTO PER FINI DI RECENSIONE, *TEST*, DI DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE O DELLE MODALITA' DI IMPIEGO O DI DESTINAZIONE (PARTE DI PRODOTTO COMPLESSO)
- ATTI COMPIUTI A **FINI DI PARODIA**: EVOCAZIONE DI UN MODELLO ESISTENTE MEDIANTE LA CREAZIONE, RAPPRESENTAZIONE, DI UN NUOVO MODELLO CHE PRESENTA PERCETTIBILI DIFFERENZE RISPETTO AL PRIMO, E COSTITUENTE AL CONTEMPO ESPRESSIONE DI UN ATTO UMORISTICO O CANZONATORIO.

ATTI DI RIPRODUZIONE A FINI DIDATTICI O DI CITAZIONE E OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA FONTE DEL PRODOTTO IN CUI IL MODELLO E' INCORPORATO O APPLICATO

L' ATTO DI RIPRODUZIONE PER FINI DIDATTICI O DI CITAZIONE E' LECITO SOLO SE VIENE MENZIONATA LA **FONTE** DEL PRODOTTO IN CUI IL MODELLO E' INCORPORATO O CUI E' APPLICATO.

IL TERMINE «*fonte*» PUO' ESSERE LETTO IN DIFFERENTI MODI. COME:

- **RIFERIMENTO GENERICO** (DA DOVE E' STATA RICAVATA L'IMMAGINE DEL MODELLO/PRODOTTO)
- **RIFERIMENTO SPECIFICO** (FONTE ORIGINARIA) IL SOGGETTO CHE HA CREATO IL MODELLO
- **RIFERIMENTO SPECIFICO** (FONTE ORIGINARIA) IL SOGGETTO CHE HA FABBRICATO IL PRODOTTO.

→ SE SI RITIENE CHE VENGA VALORIZZATA LA NECESSITA' DI INDICARE CHI ESERCITA I DIRITTI ECONOMICI SUL MODELLO, LA FONTE E' IL TITOLARE DEL MODELLO OPPURE IL PRODUTTORE

→ SE SI RITIENE CHE VENGA VALORIZZATA LA NECESSITA' DI INDICARE L' AUTORE DEL MODELLO, LA FONTE E' IL CREATORE DEL MODELLO.

QUESTE ALTERNATIVE DI LETTURA PORTANO A CONSEGUENZE DIFFERENTI:



NEL CASO DI CITAZIONE DI UNA **FONTE GENERICA** (ES.:UNA PUBBLICAZIONE) IN CUI E' STATA TROVATA L'IMMAGINE DEL PRODOTTO OGGETTO DEL MODELLO, LA CITAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE NON E' SUFFICIENTE E NON SCRIMINA DALLA ILLECITA RIPRODUZIONE, SE PER "fonte" SI RITIENE CHE SIA UNA DELLE ALTRE DUE (IN TESI: FONTE ORIGINARIA) SOPRA INDICATE.

QUINDI, SI PONE IL QUESITO SE IN QUESTO CASO SI DEBBANO CITARE SIA LA FONTE (GENERICA) DA CUI L'IMMAGINE E' STATA TRATTA, SIA LA FONTE (ORIGINARIA) DEL PRODOTTO, OPPURE UNA SOLA, E QUALE DELLE DUE.

PUO' ESSERE UTILE RICORDARE CHE LA LETTERA. d) DELL' ART. 20, RELATIVA AGLI ATTI IDENTIFICATIVI, EVOCA IL «*riferimento a un prodotto come **prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello***».

VA NOTATO CHE L'APPROCCIO DEL **REGOLAMENTO** ALLA CITAZIONE SEMBRA MENO RESTRITTIVO DI QUELLO ADOTTATO DAL **CPI**:

- **REGOLAMENTO** : c) *agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione*
- **CPI**: c) *agli atti di riproduzione **necessari** per le citazioni o per fini didattici.*

ATTI DI RIPRODUZIONE A FINI DIDATTICI - NORMALE SFRUTTAMENTO E UTILIZZAZIONE NORMALE: LA NORMALITA'

IL CRITERIO DELLA "NORMALITA'" APPARE IN DUE DIVERSE ACCEZIONI: NEL **REGOLAMENTO 2024** E NELLA **DIRETTIVA 2024** **DA UN LATO** E NEL **CPI** **DA UN ALTRO LATO**:

- "*normale sfruttamento*" NEL **REGOLAMENTO 2024** E NELLA **DIRETTIVA 2024**, CHE COSI' ABBANDONANO IL CRITERIO DEL PRECEDENTE **REGOLAMENTO 2002**
- "*utilizzo normale*" NEL **CPI**.

CIO' POTREBBE COMPORTARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE CIRCA LA LICEITA', A SECONDA DELLA MODALITA' DIDATTICA USATA.

PER ESEMPIO → CRITERIO DEL «*normale sfruttamento*»:

- LA **RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA** DI UN MODELLO, IN UN LIBRO DI TESTO, VIENE SCRIMINATA DALL'ILLECITO
- LA **RIPRODUZIONE REALE** DI ALCUNE COPIE DI UN MODELLO MEDIANTE **STAMPA 3D** DA PARTE DI UNA SCUOLA, DA DISTRIBUIRE POI NELLE VARIE AULE PER MOSTRARE IL MODELLO DURANTE LE LEZIONI (E SPECIE SE IL MEDESIMO FINE DIDATTICO PUO' ESSERE RAGGIUNTO ATTRAVERSO UNA ILLUSTRAZIONE BIDIMENSIONALE) NON VIENE SCRIMINATA DALL'ILLECITO.

DUNQUE, COSA SI INTENDE?

ANCORA SULLA "NORMALITA' "

- IL **CPI** CON L' «*utilizzazione normale*», SIA PUR NEL QUADRO DELLA "NECESSARIETA' " AL FINE DIDATTICO, SEMBRA FOCALIZZARSI SUL **CRITERIO** DI QUANTO SI FA ABITUALMENTE IN UN DATO SETTORE E PER UN DATO FINE, DI CIO' CHE E' ENTRATO NELL'USO, E CHE AL CONTEMPO NON ESORBITA QUALI/QUANTITATIVAMENTE DAL FINE PER IL QUALE AVVIENE LA RIPRODUZIONE.
- IL **REGOLAMENTO** CON IL SUO «*non pregiudicano ... il normale sfruttamento*» SEMBRA FOCALIZZARSI SUL **CRITERIO** DELL'INTERESSE ECONOMICO DEL TITOLARE DEL MODELLO.

SE QUESTO E' ESATTO, LA **CORRETTA INTERPRETAZIONE** DOVREBBE ESSERE CHE LA RIPRODUZIONE A FINE DIDATTICO O DI CITAZIONE NON DEVE INTERFERIRE CON IL NORMALE SFRUTTAMENTO ECONOMICO, SOSTITUENDOSI ALL' ACQUISTO DELL' ORIGINALE.

OVVIAMENTE, **NON PUO' SFUGGIRE** CHE SI PORRANNO PARTICOLARI PROBLEMI QUANDO LA RIPRODUZIONE DEL MODELLO NON POSSA AVVENIRE CON MODALITA' ALTERNATIVE [**AD ESEMPIO, UNA ILLUSTRAZIONE BIDIMENSIONALE IN LUGO DELLA RIPRODUZIONE TRIDIMENSIONALE**], BENSI' DEBBA ESSER FATTA CON LA SUA RIPRODUZIONE *TAL QUALE*: COME SARA' IL CASO DEI **MODELLI NON FISICI**.

QUI, IL CRITERIO DELLA "NECESSARIETA' " PRESENTE NEL **CPI** (CHE NON SARA' ELIMINATO, DATO CHE E' PRESENTE ANCHE NELL' ART.18 c) **DIRETTIVA 2024**) POTREBBE FORNIRE UN AIUTO ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA → *NECESSARIETA' COME IMPOSSIBILITA' DI FARE ALTRIMENTI.*

NORMALE UTILIZZAZIONE E NORMALE SFRUTTAMENTO

IL **CPI** UTILIZZA IL CRITERIO DELL' "*USO NORMALE*" NEL CONTESTO DELL' ART. 42.1 c), RELATIVO ALLA RIPRODUZIONE PER FINI DIDATTICI O DI CITAZIONE.

TANTO IL **REGOLAMENTO** NELL'ART. 20.2 QUANTO LA **DIRETTIVA** NELL'ART. 18.2, UTILIZZANO INVECE IL CRITERIO DEL "*NORMALE SFRUTTAMENTO*",

- **SIA** CON RIFERIMENTO ALLA RIPRODUZIONE PER FINALITA' DIDATTICHE O DI CITAZIONE,
- **SIA** IN RELAZIONE AGLI ATTI COMPIUTI PER FINI DI IDENTIFICAZIONE O DI RIFERIMENTO
- **SIA** CON RIGUARDO A QUELLI COMPIUTI PER SCOPI DI CRITICA, COMMENTO, O PARODIA.

DI CONSEGUENZA, L' ART. **42 CPI** DOVREBBE ESSERE **RIFORMULATO** IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLA **DIRETTIVA**.

PARODIA

LA LICEITA' DELLA PARODIA SEMBREREBBE DA RICONDURRE AL FILONE DEGLI ATTI DI RIPRODUZIONE DEL MODELLO PER FINI DI COMMENTO O DI CRITICA.

NEL NOSTRO ORDINAMENTO ESSA TROVA LEGITTIMAZIONE SIA NEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE (ART. 21 **COST.**) E DELLA LIBERTÀ DELL'ARTE E DELLA SCIENZA (ART. 33 **COST.**), SIA NELL'ART. 70 **L. DIR. AUT.**, CHE RICONOSCE E TUTELA LE FINALITÀ DI CRITICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO.

IL **REGOLAMENTO 2024** NON DEFINISCE LA PARODIA. TUTTAVIA, QUESTA LO E' NELLA **DIRETTIVA 2001/29 INFOSOC**, ALL' ART. 5.3 k).

LA CORTE GIUST. UE 3 SETTEMBRE 2014 C-201/13, **VRIJHEIDSFONDS** c. **VANDERSTEEN** HA AFFERMATO CHE (PUNTO 15) *«la nozione di «parodia», dev'essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell'Unione ed essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest'ultima».*

INOLTRE, LA CORTE HA PRECISATO CHE (PUNTO 20) *«Per quanto riguarda il significato abituale del termine «parodia» è pacifico, che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio».*

VA TUTTAVIA CONSIDERATO CHE LA PARODIA **NON DEVE SCREDITARE** INGIUSTIFICATAMENTE L'OPERA ORIGINARIA O **CREARE CONFUSIONE** CON ESSA.

INOLTRE, LA PARODIA **NON DEVE SOSTITUIRE** ECONOMICAMENTE L'OPERA ORIGINARIA SUL MERCATO.

SEMBRA RAGIONEVOLE FARE RIFERIMENTO AI CRITERI SOPRA ILLUSTRATI, ADATTANDOLI ALLA REALTA' DEI MODELLI.

PERTANTO, LA **PARODIA DI UN MODELLO** DOVREBBE CONSISTERE DI UN **NUOVO MODELLO CONNOTATO** DA QUANTO SEGUE:

- PUR RIPRENENDO DA VICINO IL MODELLO ORIGINARIO PRESENTA VARIANTI PERCEPIBILI
- NON INDUCE IN CONFUSIONE RISPETTO AL MODELLO ORIGINARIO
- LE VARIANTI INTRODUCONO UN PROFILO UMORISTICO/CANZONATORIO
- IL PROFILO UMORISTICO/CANZONATORIO NON SCREDITA IL MODELLO ORIGINARIO
- IL PROFILO UMORISTICO/CANZONATORIO NON E' FINE A SE' STESSO, BENSI' OBBEDISCE AD UNA FINALITA' RICONOSCIUTA MERITEVOLE DALL'ORDINAMENTO ED E' MANTENUTO ENTRO TALI LIMITI
- SUL PIANO DELLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO NON COSTITUISCE UN SOSTITUTIVO DEL MODELLO ORIGINARIO.

LA VALUTAZIONE CIRCA IL RISPETTO DEI REQUISITI DI LICEITA' DELLA PARODIA DIPENDE DA MOLTEPLICI FATTORI. AD *ESEMPIO*:

- L'INTENSITA' DEL TONO UMORISTICO O CANZONATORIO
- IL GRADO DI COERENZA CON LA FINALITA' PERSEGUITA
- LA NOTORIETA' DEL MODELLO OGGETTO DELLA PARODIA
- L'ASSENZA DI FINALITA' "PARASSITARIA" TRA MODELLO PARODISTICO E MODELLO PARODIATO
- IL VEICOLO ATTRAVERSO IL QUALE LA PARODIA VIENE DIFFUSA
- LA MODALITA' DI RIPRODUZIONE (BIDIMENSIONALE O 3D) UTILIZZATA PER REALIZZARE LA "COPIA" PARODISTICA.

LA **CORTE DI GIUSTIZIA** PRECISA CHE (PUNTO 26) LA PARODIA DEVE MANTENERE IL "*GIUSTO EQUILIBRIO*" TRA GLI INTERESSI DELL'AUTORE E QUELLI DEGLI UTENTI DEI MATERIALI PROTETTI.

LA LETTURA DELLE NON LONTANE DECISIONI DELLA **CASSAZIONE** - CASS. PEN. N. 35166/2019; CASS. PEN. N. 9347/2018 - IN TEMA DI PARODIE DI MARCHI RINOMATI (PERALTRO NON SEGUITE DALLE CORTI DI MERITO, SPECIE IN SEDE CIVILE), NON INDUCONO ALL'OTTIMISMO CIRCA L'ATTUAZIONE DEL CRITERIO DEL "*GIUSTO EQUILIBRIO*" IN SEDE DI PARODIE DI MODELLI.

DIRITTO D'AUTORE. IL SISTEMA ITALIANO

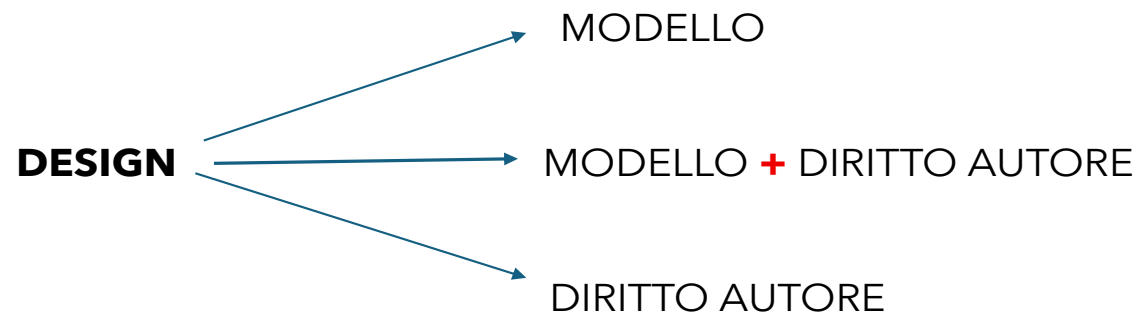
LA PROTEZIONE DEL MODELLO ATTRAVERSO IL DIRITTO D'AUTORE E' STABILITA DALL' ART. 2 N. 10 DELLA **L. DIR.AUT.**

«In particolare sono comprese nella protezione:

.....

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (numero aggiunto dall'art. 22 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95).

LASCIATA NELLO SFONDO LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE
LA PROTEZIONE E' ARTICOLABILE SECONDO LE
SEGUENTI TRE TIPOLOGIE:



OGGETTO DELLA PROTEZIONE E' IL *DESIGN*

IL *DESIGN* PUO' COINCIDERE CON UN MODELLO (REGISTRATO). TUTTAVIA, IL *DESIGN* HA UN AMBITO PIU' AMPIO, PERCHE' SI RIFERISCE ANCHE AI «*PRODOTTI*» NON REGISTRATI COME MODELLI (PIU' AVANTI, PAG. 132).

PROTEZIONE COME MODELLO E PROTEZIONE CON IL DIRITTO D'AUTORE:

- POSSONO ESSERE CUMULATE
- POSSONO INTERVENIRE IN TEMPI SUCCESSIVI: AD ESEMPIO, GLI ELEMENTI PROBATORI DEL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO POSSONO VENIRE AD ESISTENZA IN UN SECONDO MOMENTO
- LA TUTELA COME MODELLO "PROTEGGE" LA FORMAZIONE DI TALE REQUISITO, ASSICURANDO L'ESCLUSIVITA' E IMPEDENDO LA DILUIZIONE DEL VALORE DELLA FORMA A SEGUITO DELLE IMITAZIONI.

IL CRITERIO SELETTIVO PER LA PROTEZIONE DEL MODELLO (ANCHE) QUALE OPERA DI *DESIGN* OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE E' IL SEGUENTE:

MODELLO (NOVITA' + CARATTERE INDIVIDUALE) + **DIRITTO AUTORE** ([NOVITA' +] CARATTERE CREATIVO + VALORE ARTISTICO) = **PROTEZIONE L. DIR. AUT.**

I REQUISITI PER LA TUTELA MAGGIORE SONO: *CARATTERE CREATIVO* **E** *VALORE ARTISTICO*.

A.- CARATTERE CREATIVO E CARATTERE INDIVIDUALE

A.1. NEL DIRITTO D'AUTORE

SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE "CARATTERE CREATIVO" NEL DIRITTO D'AUTORE:

«nella attuale e condivisa interpretazione, la creatività deve essere intesa in senso soggettivo, come risultato della personale ed individuale espressione o rappresentazione dell'autore; vale a dire, che per creatività si intende il modo personale, espressione della sua individualità, con cui l'autore ha realizzato l'opera»

[cfr., PER TUTTE: CORTE GIUST. UE 13 NOVEMBRE 2018 C-310/17, **LEVOLA HENGHELO BV**].

A.2.- E NEL MODELLO?

PER IL MODELLO E' RICHIESTO IL **CARATTERE INDIVIDUALE**.

IL MODELLO DOTATO DI CARATTERE INDIVIDUALE, PER CIO' STESSO, POSSIEDE O NON POSSIEDE CARATTERE CREATIVO?

SI CONSIDERINO I SEGUENTI ARTICOLI DEL **CPI**:

ART. 33.1: CARATTERE INDIVIDUALE = **DIFFERISCE DALL'IMPRESSIONE GENERALE** SUSCITATA DA QUALSIASI MODELLO PRECEDENTE

ART. 33.2: <<*Nell'accertare il carattere individuale ... si prende in considerazione il **margin** di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello*>>.

DUNQUE:

- IL CARATTERE INDIVIDUALE È FRUTTO DELLO SFRUTTAMENTO DEL MARGINE DI LIBERTA' NELLA CREAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL SUO AUTORE

MA

- LO SFRUTTAMENTO DEL MARGINE DI LIBERTA' NELLA CREAZIONE DEL MODELLO, ALTRO NON E' CHE LA CONSEGUENZA DELLA CONCRETIZZAZIONE DELLA PERSONALITA' DELL'AUTORE.

B.- VALORE ARTISTICO

SECONDO LA L. DIR. AUT., ALL' ART. 1 «Sono **protette** ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** ...»

NELL'ART. 1 CHE DETTA LA REGOLA GENERALE DI PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO L'UNICO REQUISITO E' IL <<*carattere creativo*>>.

DEL VALORE ARTISTICO NON C'E' TRACCIA. E' DUNQUE ESTRANEO ALLA NOZIONE DI OPERA E NON COSTITUISCE REQUISITO PER IL DIRITTO D'AUTORE.

[SE NON NEL CASO DELLE OPERE DI ARCHITETTURA, DOVE IL CARATTERE ARTISTICO (<<*IMPORTANTE*>>, ATTESTATO DA PUBBLICA AUTORITA') VALE AD ATTRIBUIRE UNA TUTELA RAFFORZATA AL DIRITTO MORALE DELL'AUTORE SI V., ART. 20].

IL **VALORE ARTISTICO NON E'** UN **PRESUPPOSTO COSTITUTIVO** DEL DIRITTO.

INFATTI, SONO OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE OPERE IN CUI TALE CARATTERISTICA E' STRUTTURALMENTE ASSENTE. SI VEDANO LA BANCA DATI (ARTT. 1 E 2 N. 9); LA TRADUZIONE (ART. 4); IL PROGRAMMA PER ELABORATORE (ART. 2 N. 8).

[E ANCORA, AD ESEMPIO, IL *CONSIDERANDO* 8 DELLA DIRETTIVA CE 2009/24 SU PROGRAMMI PER ELABORATORE « Per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma »; ANALOGAMENTE, NELLA DIRETTIVA CE 96/9 CE SULLE BANCHE-DATI, IL *CONSIDERANDO* 16].

QUEST'OPERA E' CERTAMENTE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE, SEPPUR SI PUO' ESCLUDERE CHE ABBAIA "VALORE ARTISTICO" NEL SENSO ELABORATO DALLA GIURISPRUDENZA



NEL **DRIVE IN**, VARIETÀ CULT NEGLI ANNI '80, **EZIO GREGGIO** TENEVA L' **ASTA TOSTA** IN CUI PROPONEVA, PERIODICAMENTE, IL QUADRO "IL BEVITORE" DI UN FANTOMATICO MAESTRO **TEOMONDO SCROFALO**.

"IL BEVITORE" E' OPERA DI *GIUSEPPE DE CURTIS*, PITTORE NAPOLETANO VISSUTO TRA METÀ OTTOCENTO ED I PRIMI DEL NOVECENTO, AUTODIDATTA, DECORATORE DI INTERNI.

COME SI E' ARRIVATI ALLA FORMULAZIONE DELL'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.

LA **DIRETTIVA 98/71/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli CONTENEVA LE SEGUENTI DUE DISPOSIZIONI:

- **CONSIDERANDO 8**

«considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa ... sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

- **Articolo 17. Relazioni con il diritto d'autore**

*«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro ... sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il **grado di originalità** che il disegno o modello deve possedere».*

LA NORMA LASCIAVA LIBERTA' DI DETERMINARE IL GRADO DI ORIGINALITA' (*ID EST*: DI CREATIVITA') RICHIESTO AL MODELLO ASPIRANTE AL DIRITTO D'AUTORE, MA ANCHE DI DETERMINARE EVENTUALI ALTRE <<*condizioni*>>.

DI QUI, NEL FEBBRAIO 2001, IL NOSTRO ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT. IN ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 98/71.

VA RICORDATO CHE, ALL'EPOCA, NON ESISTEVANO DISPOSIZIONI COMUNITARIE "UNIFORMI" O "UNIFORMIZZANTI" IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.

[LA *RATIO* DEL REQUISITO DEL "VALORE ARTISTICO" SAREBBE DUPLICE

→ DA UN LATO, EVITARE LO SVUOTAMENTO DI FATTO DELLA PROTEZIONE OFFERTA DAI DISEGNI O MODELLI, PROTEZIONE CHE – SEBBENE MENO INTENSA – RAPPRESENTA PER IL LEGISLATORE LA MODALITÀ "ORDINARIA" DI PROTEZIONE DEL *DESIGN*

→ DA UN ALTRO LATO, IL REQUISITO DEL "VALORE ARTISTICO" MIRA AD EVITARE CHE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI "ORDINARI" OGGETTI D'USO VENGA PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE].

IL VALORE ARTISTICO: CRITICA IN SINTESI

- IN BASE ALLA OPINIONE GENERALE, IL VALORE ARTISTICO VIENE RICONOSCIUTO SULLA BASE DI PLURIMI FATTORI OGGETTIVI: *MOSTRE, MUSEI, PUBBLICAZIONI, RECENSIONI, PREMI, ECC.*

MA:

→ SI TRATTA DI FATTORI CHE IN QUALCHE MISURA POSSONO ESSERE "PROCURATI" ED "ETERODIRETTI", TRAMITE INVESTIMENTI, PUBBLICHE RELAZIONI, MARKETING E PUBBLICITA'

→ LA CONTESTUALE PRESENZA DI UNA PLURALITA' DEI FATTORI, IN TESI RILEVANTI, NON E' OBBLIGATORIA, AMMETTENDOSI CHE PUO' ESSERE SUFFICIENTE ANCHE UN LORO LIMITATO ASSORTIMENTO

FINO, AL LIMITE, DI AZZERARLO: SI VEDA CASS.14 OTTOBRE 2022, ORD. 30331, **THUN**: <<è *indubbiamente plausibile e ragionevole ritenere che l'esposizione in una sola mostra possa integrare i presupposti richiesti per il riconoscimento del valore artistico*>> (!)

- SI AFFERMA CHE LA DIFFERENZA TRA *DESIGN* OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE ED OPERA DELL' ARTE FIGURATIVA STA NEL FATTO CHE IL PRIMO E' UN'OPERA CHE TROVA COLLOCAZIONE NELLA FASE PROGETTUALE DI UN OGGETTO DESTINATO A PRODUZIONE SERIALE, MENTRE LA SECONDA VIENE PRODOTTA << *in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari [...] destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale*>> (cfr., *EX MULTIS*, CASS. 12 GENNAIO 2018 N. 658, **CERAMICHE MUTINA**).

MA

SI TRATTA DI UN CRITERIO FALLACE. INFATTI:

→ SI BASA SU UN PRESUPPOSTO NON PREVISTO NORMATIVAMENTE: QUELLO DEL "MERCATO DIFFERENTE", CHE E' ESTRANEO AL DIRITTO D'AUTORE E NEANCHE VI AVREBBE SENSO [IL MERCATO DEI DIPINTI E DIVERSO DA QUELLO DEI LIBRI, DA QUELLO DELLE FOTOGRAFIE, DA QUELLO DELLE CARTOLINE, DA QUELLO DELLA MUSICA, ECC. EPPURE, LIBRI, FOTOGRAFIE, ECC, APPARTENGONO TUTTI ALLE OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE, SENZA CHE SIANO RICHESTI REQUISITI DIFFERENZIALI ULTERIORI]

MERCATO DI CUI PERALTRO NEPPURE SI PRECISANO LE CARATTERISTICHE

→ SI BASA SI BASA SUL NUMERO - GRANDE O RIDOTTO- DI ESEMPLARI "PRODOTTI", PUR ESSO ESTRANEO AL DIRITTO D'AUTORE [UN'OPERA LETTERARIA VIENE SCRITTA E VIENE EDITATA, NORMALMENTE, PER ESSERE PRODOTTA E VENDUTA NEL MAGGIOR NUMERO DI ESEMPLARI POSSIBILE; INVECE, UN DIPINTO E, PER SOLITO, OPERA UNICA]

→ E NEPPURE E' ACCETTABILE IL CRITERIO DEL PREZZO ELEVATO, SUPERIORE AL MERO VALORE COMMERCIALE CHE, SE PUR ASSIEME AD ALTRI, E' STATO ASSUNTO QUALE INDICE DA TRIB. VENEZIA 2 MAGGIO 2023, RG1755/2023 (FONTE: GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE).

IL RISULTATO DEI CRITERI SOPRA DESCRITTI E' CHE LA *FERRARI* PRODOTTA IN POCHISSIMI ESEMPLARI E COSTOSISSIMA, ESPOSTA NEL *MUSEO DEL DESIGN* DELL'ADI A MILANO



E', PER CIO' STESSO, OGGETTO DI *DESIGN* E DI DIRITTO D'AUTORE

MENTRE LA FIAT 126



PRODOTTA IN QUALCHE CENTINAIO DI MIGLIAIA DI ESEMPLARI E CHE NESSUNO ESPONE IN BLASONATE SALE, NON LO E'.

MENTRE POI CI SONO INNUMEREVOLI OGGETTI PRODOTTI IN QUALCHE MIGLIAIA DI ESEMPLARI CHE, TUTTAVIA, SEGUENDO IL CRITERIO DELLA ESPOSIZIONE IN MUSEI, COSTITUISCONO OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE COME



CUBO DI BRIONVEGA



DONEY DI ZANUSO



MOKA EXPRESS DI BIALETTI



BORSA DEI F.LLI FREYTAG
(ESPOSTA AL MOMA)

E NON DIVERSAMENTE SI PUO' DIRE DI SCATOLE DI POMODORO, ANCHE DELLA MEDESIMA MARCA.
UNA, OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE



LE ALTRE (UNA
DELLE QUALI
ANCORA DELLA
CAMPBELL), NO



alamy

Image ID: F8XXHB
www.alamy.com

LA PRIMA E' STATA DISEGNATA DA WARHOL; ED UNO DEI (CONCORRENTI) CRITERI APPARSI NELLA GIURISPRUDENZA E' CHE L'OGGETTO SIA STATO REALIZZATO DA UN ARTISTA.

SI BADI:

NON

SI CRITICA LA QUALIFICABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE, DI QUESTO O DI QUELLO OGGETTO DI *DESIGN*,

INVECE

SI CRITICA IL FATTO CHE IL CRITERIO SELETTORE SIA UN CRITERIO ADDIZIONALE, IL VALORE *ARTISTICO*, CHE NULLA SPARTISCE CON I PRESUPPOSTI COSTITUTIVI DELL'OPERA OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE.

DIMOSTRAZIONE DELLA CRITICA

LA CRITICA VIENE DIMOSTRATA DA QUANTO SEGUE.

L'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT. RISALE AL FEBBRAIO 2001 ED E' STATO FORMULATO IN ASSENZA -COME DETTO- DI UNA NORMATIVA COMUNITARIA "UNIFORME" O "UNIFORMIZZANTE".

POCO DOPO, IL 22 MAGGIO 2001, INTERVENIVA, PER LA PRIMA VOLTA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, LA **DIRETTIVA 2001/29/CE** ...*sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* (**DIRETTIVA INFOSOC**).

COME POSTO IN LUCE FIN DAL 2009 DA CORTE GIUST. UE16 LUGLIO 2009 C-5/08, **INFOSOC INT.**

LA DIRETTIVA INFOSOC DETERMINA IL SENSO E LA PORTATA DELLA NOZIONE DI "OPERA", CON LA CONSEGUENZA CHE TALE NOZIONE DEVE DARE LUOGO IN TUTTA L'UNIONE EUROPEA AD UNA INTERPRETAZIONE AUTONOMA E UNIFORME.

LA QUALE NOZIONE, COME SI E' ANTICIPATO, SI FONDA ESCLUSIVAMENTE SUL REQUISITO DELLA CREATIVITA'.

NON E' INUTILE RICORDARE L'INVITO ALL'UNIFORMIZZAZIONE CONTENUTO NEL
CONSIDERANDO 7 DELLA **DIRETTIVA INFOSOC**:

*«... il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore ... dovrebbe ... essere adattato e completato ... A tal fine dovrebbero essere **modificate** le disposizioni nazionali sul diritto d'autore ... che **siano notevolmente difformi** nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche **ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno** ...»*

TUTTAVIA, QUANDO DA NOI SI E' PROCEDUTO ALL'ADEGUAMENTO, CON IL **D. LGS. 9** APRILE 2003 N. 68 (*Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*) E' STATO MANTENUTO IL TESTO DELL' ART. 2 N. 10.

IL DESIGN PACKAGE E L'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.

ATTUALMENTE I PRINCIPI IN MATERIA DI RAPPORTO TRA MODELLO REGISTRATO E DIRITTO D'AUTORE (*DESIGN*) SONO STABILITI DA:

■ **REGOLAMENTO 2024** (QUANTO AL MODELLO EUROPEO) NEL PAR. 36 E NELL' ART. 96.2:

• PAR. 36 <<*Data l'avanzata armonizzazione della normativa in materia di diritto d'autore nell'Unione, è opportuno adeguare il principio della cumulabilità della protezione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 con quella ... in materia di diritto d'autore consentendo che i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dell'UE siano protetti in quanto opere tutelate dal diritto d'autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore*>>

• ART. 96.2. **Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale**

<<1.....

2. *I disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell'UE sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore ... purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore*».

■ **DIRETTIVA 2024** NEL CONSIDERANDO 12 E NELL'ART. 23:

•CONSIDERANDO 12 << È importante stabilire il **principio della cumulabilità** della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli **registrati** con quella offerta dal diritto d'autore, ... **purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore**>>

•ART. 23. **Relazioni con il diritto d'autore**

<<I disegni e modelli protetti come disegni e modelli **registrati** in uno Stato membro ... a norma della presente direttiva sono ammessi a **beneficiare** altresì della protezione offerta dal **diritto d'autore** ... **purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore**>>.

SI **NOTINO** DUE ASPETTI:

1.- LA POSSIBILE **DISCRIMINAZIONE** DEL TITOLARE DEL MODELLO EUROPEO REGISTRATO, **CHE** SAREBBE IN TESI BENEFICIARIO DELLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SULLA BASE DELLA NOZIONE AUTONOMA E UNIFORME DI "OPERA" DELL'INGEGNO PROPRIA AL DIRITTO DELL'UE, **MA CHE** IN ITALIA PER FRUIRNE DEVE PROVARE CHE IL MODELLO-(OPERA) HA ANCHE VALORE ARTISTICO.

2.- MENTRE L'ART. 23 DELLA **DIRETTIVA** INDICA QUALI BENEFICIARI DELL'ULTERIORE PROTEZIONE DI DIRITTO D'AUTORE I <<*disegni e modelli registrati in uno Stato Membro*>>, **INVECE** L'ART. 96.2 DEL **REGOLAMENTO** SI RIFERISCE AI << *disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell'UE*>>, I QUALI SONO ANCHE MODELLI **NON REGISTRATI** (ART. 11).

2.A.- L'ORDINAMENTO ITALIANO NON CONOSCE IL **MODELLO DI FATTO**; *TUTTAVIA* IL MODELLO EUROPEO DI FATTO VIENE PROTETTO CONTRO LA CONTRAFFAZIONE. ESSO, SECONDO LA **DIRETTIVA**, NON SAREBBE AMMESSO ALLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [~~SALVO CHE SI RITENGA CHE VOLUTAMENTE SIA STATA CREATA UNA DISPARITA' CON I MODELLI NAZIONALI~~]. *TUTTAVIA*, IN ITALIA LA PROTEZIONE DELL'OPERA DELL'INGEGNO VIENE ACCORDATA PER EFFETTO DELLA STESSA SUA CREAZIONE E NON E' SOTTOPOSTA AD ONERI FORMALI, QUALE LA REGISTRAZIONE. *PERTANTO*, IL MODELLO DI FATTO EUROPEO, PUR NON AVENDONE TITOLO SECONDO LA **DIRETTIVA**, IN ITALIA SAREBBE TUTELABILE AI SENSI DELLA L. DIR. AUT. [~~DEL RESTO, NELL'ART. 2 N 10, NON VE' MENZIONE DEL REQUISITO DELLA REGISTRAZIONE E SI NOTI, PURE, CHE LA NORMA NELL' IDENTIFICARE L'OGGETTO DELLA TUTELA NON SI RIFERISCE AI "DISEGNI E MODELLI" (CHE PER L'ORDINAMENTO NOSTRO INTANTO ESISTONO, INQUANTO SIANO REGISTRATI), BENSÌ SI RIFERISCE ALLE«opere del disegno industriale»~~].

CIRCA LA PORTATA ATTUALE DELL'ART. 2 N. 10, SI E' MEDIO TEMPORE INNESTATA LA SENTENZA COFEMEL DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 12 SETTEMBRE 2019 C-687/17, **COFEMEL C. STAR RAW.**

LA CORTE ERA STATA INTERROGATA PREGIUDIZIALMENTE SUI QUESITI (PAR. 25):

«1) Se l'interpretazione data ... all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale che **garantisca protezione ... di diritti d'autore a opere d'arte applicata, ... modelli industriali** e opere di design, che..... **producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico**, di tal guisa che **la loro originalità è il criterio ... per l'attribuzione della protezione ... dei diritti d'autore.**

2) Se l'interpretazione data ... all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale..... che **garantisca protezione ... di diritti d'autore a opere d'arte applicata, ... modelli industriali** e opere di design se, alla luce di una **valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico** e tenuto conto delle **concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali**, essi siano **meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d'arte”**».

NELLA SPECIE SI TRATTAVA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO.

EBBENE, PER UN INSIEME DI MOTIVI CHE SAREBBE LUNGO RIEPILOGARE, SULLA PRIMA QUESTIONE LA CORTE DICHIARAVA (PUNTO 56):

<<L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che **osta al conferimento**, da parte di una normativa nazionale, **di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento** **in base al rilievo** secondo il quale essi **producono un effetto visivo loro proprio e rilevante** da un punto di vista estetico>>

MENTRE (PUNTO 57)

<<Sulla **seconda questione**...Tenuto conto della risposta data alla prima questione, **non occorre risolvere** la ... questione>>.

QUINDI, COFEMEL **NON RISPONDEVA** SPECIFICAMENTE AL QUESITO DI CUI ALLA SECONDA QUESTIONE, CHE E' QUELLO CHE QUI INTERESSA, DATO CHE PONE IL TEMA SE LA DIRETTIVA 2001/29 OSTI AD UNA LEGGE NAZIONALE CHE ATTRIBUISCA AI MODELLI E AL *DESIGN* LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE **SOLO SE** PRESENTANO CARATTERE ARTISTICO.

IL CHE, E' QUANTO PREVEDE IL NOSTRO ART. 2 N.10 L. DIR. AUT.

TUTTAVIA, NELLA **MOTIVAZIONE** DI COFEMEL SONO PRESENTI DIVERSE ARGOMENTAZIONI CIRCA LA NOZIONE DI "OPERA" DELL'INGEGNO, CHE CONTRASTANO CON LA NECESSITA' DI UNA SUA QUALIFICAZIONE COME "CREAZIONE ARTISTICA".

DA QUESTO, SONO DERIVATE **DUE LETTURE CONTRASTANTI** CIRCA IL RIFLESSO DI COFEMEL SULLA NORMATIVA ITALIANA:

- UNA PRIMA, CHE LA PROTEZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE NON POSSA ESSERE CONCESSA AI MODELLI PER LA SOLA RAGIONE CHE ESSI PRODUCONO UN EFFETTO ESTETICO SPECIFICO
- UNA SECONDA, CHE LA LETTURA "ALLA LETTERA" DELLA RISPOSTA DATA DALLA CORTE PORTEREBBE A CONSIDERARE IL "VALORE ARTISTICO" COME UN REQUISITO SUPPLEMENTARE INCOMPATIBILE CON LA NORMATIVA EUROPEA.

[IN REALTÀ, QUESTA TESI ERA GIÀ PERCORRIBILE ALL'INDOMANI DELLE SENTENZE DELLA CORTE GIUST. 27 GENNAIO 2011 C-168/09, FLOS C. SEMERARO, SI V. PUNTO 34; ED ALTRESÌ DELLA CORTE GIUST. 13 DICEMBRE 2018 C-310/17, LEVOLA HENGLO C. SML DE FOODS CONSEGUENTEMENTE SOSTENENDO CHE ESSE AVESSERO COMPORTATO L'ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 17 DIRETTIVA 98/71/CE, RENDENDO COSÌ INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO U.E. LA PREVISIONE DELL'ART. 2 N 10 L. DIR. AUT. CHE VI HA DATO ATTUAZIONE MA DI DIVERSO AVVISO CASS. 23 MARZO 2017 N 7477, OVE SI LEGGE CHE L' ART. 17 DIRETTIVA 98/71/CE «*OBLIGA GLI STATI MEMBRI A TUTELARE L'INDUSTRIAL DESIGN CON LA DISCIPLINA ... DI DIRITTO D'AUTORE, MA RISERVA AGLI STESSI STATI MEMBRI L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA E LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA PROTEZIONE IN BASE ALLA LEGGE DEL DIRITTO D'AUTORE (Cfr, IN PARTICOLARE, IL "CONSIDERANDO" N 8)*»].

NON SI COMPRENDE COFEMEL SE NON SI LEGGE LEVOLA

CON LA SENTENZA 13 NOVEMBRE 2018 C-310/17, **LEVOLA HENGEL**, CHE HA PRECEDUTO COFEMEL, LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SI ERA ALTRESI' ESPRESSA SU UNA QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE PREGIUDIZIALE, CON CUI SI DOMANDAVA

*<<se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa **osta** a che il **sapore di un alimento** sia protetto dal diritto ... e a che una **normativa nazionale** sia interpretata in modo da accordare la **tutela** del **diritto d'autore ad un siffatto sapore**>>.*

NELLA SPECIE, SI TRATTAVA DEL SAPORE DI UN FORMAGGIO.

LA CORTE CONCLUDEVA (IN MODO ABBASTANZA PREVEDIBILE) CHE LA DIRETTIVA *<< osta a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire una tutela ai sensi del diritto d'autore al sapore di un alimento>>.*

MA QUEL CHE E' RILEVANTE E' L'ARGOMENTAZIONE CHE VIENE SVOLTA.



LA CORTE:

- RICORDA (PUNTO 33) CHE IN BASE ALLA DIRETTIVA LA **NOZIONE DI OPERA** DEVE ESSERE OGGETTO DI << *interpretazione autonoma e uniforme*>>
- QUINDI OSSERVA (PUNTO 34) CHE UN **ALIMENTO** PUO' ESSERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE **SOLO SE** PUO' ESSERE QUALIFICATO COME "OPERA"
- AGGIUNGE (PUNTO 35) CHE A QUESTO SCOPO << *occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative*>>:
 - LA PRIMA (PUNTO 36), CHE L'OGGETTO COSTITUISCA << *una creazione intellettuale propria del suo autore*>> [LA SUCCESSIVA SENTENZA *BROMPTON* SI ESPRIMERÀ IN TERMINI DI ([PUNTO 26]) CAPACITÀ DELL' « *autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative*»]
 - LA SECONDA (PUNTO 37), CHE ESSA **CONSISTA DEGLI ELEMENTI** << *che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale*>>
- RICORDA (PUNTO 40) CHE <<*Di conseguenza, la nozione di «opera» implica necessariamente un' espressione dell'oggetto della tutela ai sensi del diritto d'autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività*>>.

[PRIMA DI ESPORRE LA CONCLUSIONE DELLA CORTE, È OPPORTUNO RICORDARE CHE IL QUESITO PROPOSTO CHIEDEVA SE LA DIRETTIVA OSTA A CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE ACCORDI LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AL SAPORE DI UN FORMAGGIO].



ORBENE:

- LA CORTE (PUNTO 42) RILEVA CHE NON E' POSSIBILE << *procedere ad un'identificazione precisa e obbiettiva*>> DEL SAPORE DI UN ALIMENTO.

A DIFFERENZA DI UN'OPERA LETTERARIA, PITTORICA, CINEMATOGRAFICA, CHE HA <<*un'espressione precisa e obbiettiva, l'identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili*>>

- PERTANTO (PUNTO 44) << *si deve ... concludere ... che il sapore di un alimento non può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29*>>.

IN CONCLUSIONE, LA CORTE AFFERMA CHE "OPERA" E' QUELL'OGGETTO, ESPRESSIONE DELLA CREATIVITA' DELL'AUTORE, CHE E' POSSIBILE IDENTIFICARE CON SUFFICIENTE PRECISIONE E OBBIETTIVITA'.

PER CHIARIRE:

- UN DIPINTO E' IDENTIFICABILE CON PRECISIONE E OBBIETTIVITA'; UN SAPORE NON LO E'
- QUEL CHE CONTA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI "OPERA", E' CHE L'OGGETTO SIA CREATIVO E CHE L'OGGETTO FRUTTO ED ESPRESSIONE DELLA CREATIVITA' SIA IDENTIFICABILE
- IL RIFLESSO DELL'INTERFERENZA DELL'OPERA SULLA PERCEZIONE UMANA (IL SUO "SAPORE", ESTETICO O ARTISTICO, CHE SIA) E' IRRILEVANTE AL FINE DELLA QUALIFICAZIONE.

RIPORTATO IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE AL NOSTRO ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT., SI POTREBBE DIRE CHE *IL VALORE ARTISTICO STA AL DESIGN COME IL SAPORE DEL FORMAGGIO DI LEVOLA STA AL DIRITTO D'AUTORE.*



A QUESTO PUNTO, SI PUO' **COMPRENDERE** COFEMEL.

QUANDO CONCLUDE CHE L'ART. 2.a) **DIRETTIVA INFOSOC** OSTA AL CONFERIMENTO DELLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE <<*a modelli come i modelli di capi di abbigliamento ... in base al rilievo secondo il quale essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico*>>, COFEMEL NON INTENDE AFFATTO AFFERMARE CHE IL MODELLO DI UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO NON POSSA ESSERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE, BENSI' AFFERMA CHE NON E' LA "PRODUZIONE" DEL LORO EFFETTO VISIVO SUL PIANO ESTETICO CHE GIUSTIFICA LA QUALIFICAZIONE COME "OPERA" OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE.

COME IN *LEVOLA*, ANCHE QUI IL "SAPORE" DELL'EFFETTO ESTETICO/ARTISTICO E' IRRILEVANTE.

E, DIFATTI, IN MERITO ALLA NOZIONE DI "OPERA" DELL'INGEGNO IN COFEMEL SI LEGGE (PUNTO 32): <<*la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività*>>. IL CHE [**LA IDENTIFICABILITA' OGGETTIVA DELL'OGGETTO**] **NON È**, QUANTO ALL'EFFETTO ESTETICO; **MA** SENZA DUBBIO **E'**, QUANTO AL MATERIALE "PRODOTTO" (MODELLO DI UN) CAPO DI ABBIGLIAMENTO.

BROMPTON CONFERMA I PRINCIPI ESPRESSI DA LEVOLA E COFEMEL

CHE IL FATTORE RILEVANTE SIA LA CREATIVITA' E NON ALTRO, RISULTA DEL RESTO CONFERMATO DALLA SUCCESSIVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 11 GIUGNO 2020 C-833/18, **BROMPTON BYCICLE LTD** CHE, SEMPRE IN SEDE DI INTERPRETAZIONE PREGIUDIZIALE, CON RIFERIMENTO ALLA TUTELABILITA' DELLA FORMA DELLA NOTA BICICLETTA PIEGHEVOLE, ESPRIME LA SEGUENTE CONCLUSIONE (PUNTO 38):

<<occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore ... si applica qualora [il] prodotto costituisca un' opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità>>.

PERCHE' LEVOLA E COFEMEL NON INCIDONO SULL'ART. 2.10 L. DIR. AUT.

LA SENTENZA DI INTERPRETAZIONE PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA HA EFFETTI VINCOLANTI PER TUTTI I GIUDICI NAZIONALI, E NON SOLO PER QUELLO CHE HA DISPOSTO IL RINVIO.

QUESTO SIGNIFICA CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO APPLICARE LA NORMA EUROPEA COME INTERPRETATA DALLA CORTE, QUANDO DECIDONO CASI SIMILI.

MA LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NON SOSTITUISCE LA NORMA NAZIONALE, BENSÌ INDICA COME ESSA DEVE ESSERE INTERPRETATA E APPLICATA PER GARANTIRE L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE.

IL DESIGN PACKAGE INCIDE SULL'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT.?

NON E' AGEVOLE RISPONDERE.

NE' IL **REGOLAMENTO 2024**, NE' LA **DIRETTIVA 2024** OFFRONO UNA SPECIFICA INDICAZIONE.

SIA L'ART. 96.2 DEL **REGOLAMENTO** CHE L' ART. 23 DELLA **DIRETTIVA**, PROSPETTANO LA CUMULABILITA' DELLE TUTELE <<*purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore*>>.

AFFERMATA LA CUMULABILITA', RIMANE DA INDIVIDUARE QUAL E' LA «*normativa*» DI DIRITTO D'AUTORE CUI LE DUE DIPOSIZIONI -E IN PARTICOLARE LA **DIRETTIVA**- FANNO RIFERIMENTO.

TUTTAVIA, AI FINI DELLA RISPOSTA SEMBRA POSSIBILE INDIVIDUARE **DUE INDICI NEGATIVI**.

IL PRIMO, IN SEDE DI REGOLAMENTO.

INFATTI, NEL PAR. 36 SI LEGGE << Data l'avanzata **armonizzazione della normativa in materia di diritto d'autore nell'Unione**, è opportuno adeguare il principio della cumulabilità della protezione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 **con quella a norma della normativa in materia di diritto d'autore**>>.

SICCOME LA ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDA, APPUNTO, LA NORMATIVA DEGLI **STATI MEMBRI**, SEMBRA CHE LA SUCCESSIVA LOCUZIONE <<cumulabilità ... con quella a norma della normativa in materia di diritto d'autore>> SI RIFERISCA A PROPRIA VOLTA ALLA NORMATIVA DEGLI **STATI MEMBRI**.



IL SECONDO, IN SEDE DI DIRETTIVA.

INFATTI, L'ATTUALE ART. 23 ERA STATO PRECEDUTO, IN SEDE DI **PROPOSTA DI DIRETTIVA**, DA UN ARTICOLO, POI MODIFICATO, DEL SEGUENTE TENORE [~~LE MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE DIRETTIVA 98/71 SONO EVIDENZIATE NEL TESTO UFFICIALE DELLA PROPOSTA~~]:

Articolo 23~~17~~ *Relazioni con il diritto d'autore*

*I disegni e modelli protetti come disegni e modelli registrati in uno Stato membro ... sono ammessi a beneficiare altresì della protezione ~~della legge sul~~ offerta dal diritto d'autore ~~vigente in tale Stato~~ fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato ... purché siano **soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore** . ~~Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.~~*

QUANTO ALLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PROTEZIONE C'ERA, DUNQUE:

- UN ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE <<*condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore*>>
- CHE SI CONTRAPPONEVA ALLA PRECEDENTE PREVISIONE DELLA **DIRETTIVA 98/71** RINVIANTE INVECE ALLE NORME DEGLI STATI MEMBRI
- RINVIO CHE VENIVA ELIMINATO NELLA **PROPOSTA DI DIRETTIVA**, COSÌ SANCENDO LA PREVALENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

SENONCHE'

NEL TESTO FINALE DELLA **DIRETTIVA**:

- L'ELIMINAZIONE DEL RINVIO ALLE NORME DEGLI STATI MEMBRI E' RIMASTA

MA

- E' STATO SOPPRESSO IL RIFERIMENTO AL DIRITTO DELL'UNIONE,

LASCIANDO COSI' INSODDISFATTA L'ASPETTATIVA DI VEDERE ESPlicitATO CLARIS VERBIS QUALE SIA LA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE CUI FARE RIFERIMENTO, COME MOSTRA IL TESTO DEFINITIVO DELL' ART. 23:

ART. 23. **Relazioni con il diritto d'autore**

<<I disegni e modelli protetti come disegni e modelli registrati in uno Stato membro ... a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore ... purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore>>.

CONSIDERATA LA LIMITATA E COMUNQUE CONTROVERSA VALENZA DELLE SENTENZE **LEVOLA** E **COFEMEL**, NONCHE' GLI INDICI RICAVABILI DAI TESTI NORMATIVI DEL **DESIGN PACKAGE** (IN PARTICOLARE, LA **DIRETTIVA 2024**), PARE DIFFICILE CONCLUDERE CHE L'ART. 2 N. 10 L. DIR. AUT. SIA PROSSIMO ALLA FINE DELLA SUA ONORATA (?) CARRIERA.

TESTO CONSOLIDATO "FAI DA TE" DEL REGOLAMENTO 2024/2822

CLICCARE
DUE
VOLTE PER
APRIRE



REGOLAMENTO 2024/2822 TESTO CONSOLIDATO

REGOLAMENTO (UE) 2024/2822 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione.

(Testo rilevante ai fini del 100)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (3) ha creato un sistema di protezione dei disegni e modelli specifico per la Comunità europea che ha da allora previsto la protezione dei disegni e modelli a livello di Unione parallelamente alla protezione dei disegni e modelli disponibile a livello nazionale negli Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di protezione dei disegni e modelli, armonizzata a norma della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

In linea con la comunicazione del 19 maggio 2015, dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE» e l'impegno ivi previsto a riesaminare periodicamente le politiche dell'Unione, la Commissione ha condotto un'ampia valutazione dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'Unione, che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi.

(3)

Nelle conclusioni del 10 novembre 2020 sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE. La revisione era stata richiesta al fine di modernizzare i sistemi di protezione relativi ai disegni e modelli industriali nell'Unione e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(4)

L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari ha dimostrato che i singoli autori e le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, ed esso è diventato un'integrazione o un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei disegni e modelli a livello nazionale degli Stati membri.

(5)

Nella risoluzione dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (5), il Parlamento europeo ha sottolineato che l'attuale sistema di protezione dei disegni e dei modelli a livello dell'UE è stato istituito 20 anni fa e dovrebbe essere rivisto e ha evidenziato la necessità di aggiornarlo per garantire una maggiore certezza del diritto, rispondendo in tal modo all'invito del Consiglio a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE.

(1) GU C 184 del 25.5.2022, pag. 39.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2024.

(3) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

(4) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).

(5) GU C 205 del 26.5.2022, pag. 26.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Massimo Cartella
Studio Cartella - Manzoni via Santa Sofia
18
(20122) Milano
info@studiocartella.it